

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 ottobre 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2026, n. 189.

Recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali. (26G00206). Pag. 1

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 8 ottobre 2026.

Regolamento sull'utilizzo del logo istituzionale della Camera dei deputati. (26A05509). Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

DECRETO 28 agosto 2026.

Integrazioni al decreto 1° giugno 2023, recante «Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81». (26A05494). Pag. 24

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 12 ottobre 2026.

Rinnovo della designazione al Laboratorio di analisi San Carlo s.r.l., in Grottaminarda, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (26A05491). Pag. 25

DECRETO 12 ottobre 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio IMAVI s.r.l., in Maiolati Spontini fraz. Moie, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (26A05492). Pag. 28



DECRETO 13 ottobre 2026.

Riconoscimento del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extra vergine DOP Valle del Belice e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della DOP «Valle del Belice». (26A05493) *Pag.* 31

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DELIBERA 15 ottobre 2026.

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2027. (Delibera n. 8). (26A05570) *Pag.* 33

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 6 ottobre 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Cometriq». (Determina n. 52/2026). (26A05495) *Pag.* 35

DETERMINA 6 ottobre 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Farydak». (Determina n. 53/2026). (26A05496) *Pag.* 37

DETERMINA 6 ottobre 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Raxone». (Determina n. 54/2026). (26A05497) *Pag.* 38

DETERMINA 6 ottobre 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Xalkori». (Determina n. 55/2026). (26A05498) *Pag.* 39

DETERMINA 6 ottobre 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Zydelig». (Determina n. 56/2026). (26A05499) *Pag.* 41

DETERMINA 6 ottobre 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Hetronifly». (Determina n. 57/2026). (26A05500) *Pag.* 42

**Commissione indipendente per la verifica
dell'equilibrio economico e finanziario
delle società sportive professionistiche**

DELIBERA 27 aprile 2026.

Approvazione del rendiconto consuntivo finanziario per l'esercizio 2025. (Delibera n. 3/2026). (26A04956) *Pag.* 44

DELIBERA 27 aprile 2026.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2026 e pluriennale 2026-2028. (Delibera n. 4/2026). (26A04957) *Pag.* 63

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacrilube». (26A05437) *Pag.* 97

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbamazepina Zentiva». (26A05438) *Pag.* 97

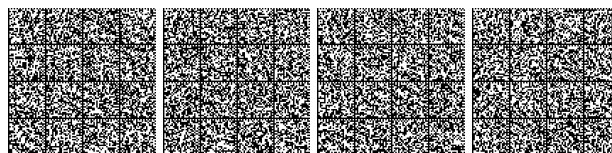
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamol Zentiva Italia». (26A05439) ... *Pag.* 98

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamol Zentiva Generics». (26A05440) *Pag.* 98

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levofloxacina, «Klektica». (26A05441) *Pag.* 98

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilprednisolone sodio succinato, «Lisamethyle». (26A05442) *Pag.* 98

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperdal» (26A05501) *Pag.* 99



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elrevo-lan» (26A05502) Pag. 99

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tazopen-il» (26A05503) Pag. 100

Autorizzazione all'importazione parallela del me-dicinale per uso umano «Buscopan» (26A05504) ... Pag. 100

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido ursodesossicolico, «Poursan». (26A05571) Pag. 101

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aggiornamento del piano di gestione del rischio di alluvioni nel Comune di Santo Stefano di Cado-re (26A05533) Pag. 101

Autorità nazionale anticorruzione

Intestazioni fiduciarie e *trust*: riconducibi-lità alle dichiarazioni patrimoniali all'artico-lo 14, comma 1, lettera *f*, del decreto legislativo n. 33/2013. (26A05505) Pag. 101

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo

Comunicato concernente i marchi di identifica-zione dei metalli preziosi (26A05511) Pag. 101

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

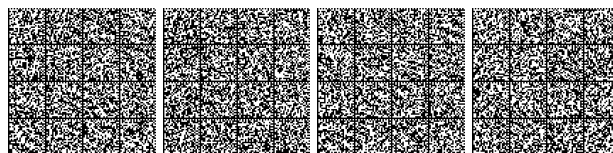
Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agen-zia consolare onoraria in Kelowna (Cana-da) (26A05507) Pag. 102

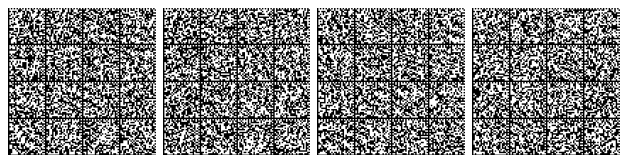
Ministero della difesa

Concessione della croce d'oro al merito dell'Ar-ma dei carabinieri (26A05506) Pag. 103

Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto 7 settembre 2026 - Disposizioni in materia di assicurazione dei rischi catastrofali da applicare al Fondo di sostegno al *ven-ture capital*. (26A05572) Pag. 103





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2026, n. 189.

Recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4;

Vista la direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione;

Visto il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 66-bis è inserito il seguente:

«Art. 66-bis.1 (*Ammissione alle negoziazioni di società con strutture a voto plurimo*). — 1. Il regolamento di un sistema multilaterale di negoziazione non può impedire l'ammissione alle negoziazioni di una società, italiana o europea, in ragione del fatto che la società ha emesso azioni con diritto di voto plurimo, conformemente alla direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e alle relative disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale di tale società.

2. Le società che hanno chiesto l'ammissione alle negoziazioni o le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione o in un mercato di crescita per le piccole e medie imprese pubblicano le informazioni di cui al comma 3:

a) nel prospetto di offerta o nel documento di ammissione alle negoziazioni, ove redatti;

b) nella relazione finanziaria annuale o, se redatta, nella relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, nei casi in cui vi sia stata una modifica delle informazioni di cui al comma 3 dalla loro ultima pubblicazione nel prospetto o nel documento di ammissione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 riguardano i seguenti elementi:

a) la struttura del capitale sociale della società con l'indicazione delle varie categorie di azioni, comprese le azioni che non sono ammesse alla negoziazione, e, per ciascuna categoria di azioni:

1) i diritti e gli obblighi connessi alle azioni in tale categoria;

2) la percentuale del capitale sociale totale o del numero complessivo di azioni che le azioni di tale categoria rappresentano;

3) il numero totale di voti che le azioni di tale categoria rappresentano;



b) eventuali restrizioni al trasferimento di azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;

c) eventuali restrizioni ai diritti di voto delle azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;

d) l'identità, se nota alla società, degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo che rappresentano più del 5 per cento del totale dei diritti e delle persone fisiche o dei soggetti giuridici autorizzati a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso. Ai fini della presente lettera, se gli azionisti o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei loro nomi.

4. Il sistema multilaterale di negoziazione assicura che le azioni delle società che hanno emesso azioni con diritto di voto plurimo ammesse alle negoziazioni in tale sede di negoziazione siano chiaramente identificate come tali. Le stesse società informano i gestori del mercato in merito all'esistenza di strutture con azioni a voto plurimo.

5. La Consob può dettare eventuali disposizioni di attuazione del presente articolo.».

Art. 2.

Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 3, le parole: «su successiva richiesta della Consob» sono sostituite dalle seguenti: «, su successiva richiesta della Consob o con le diverse modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento,»;

b) l'articolo 187-ter.1 è sostituito dal seguente:

«Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014). — 1. Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applicano nei confronti di un ente o di una società le seguenti sanzioni:

a) in caso di violazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero fino al 2 per cento del fatturato;

b) in caso di violazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino al 2 per

cento del fatturato; se l'importo basato sul fatturato risulta sproporzionatamente basso tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 194-bis, comma 1, lettere a), b), d), f), g-ter) e h-bis), la Consob può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a duemilionicinquecentomila euro o, qualora il soggetto responsabile sia una PMI, come definita dall'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, fino a un milione di euro;

c) in caso di violazione degli articoli 18 o 19 del regolamento (UE) n. 596/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino allo 0,8 per cento del fatturato; se l'importo basato sul fatturato risulta sproporzionatamente basso tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 194-bis, comma 1, lettere a), b), d), f), g-ter) e h-bis), la Consob può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a un milione di euro o, qualora il soggetto responsabile sia una PMI, come definita dall'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, fino a quattrocentomila euro;

d) in caso di violazione dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 596/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro, ovvero fino allo 0,8 per cento del fatturato.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, si tiene conto del fatturato qualora sia determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

3. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da cinquemila euro fino a un milione di euro per le violazioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;

b) da cinquemila euro fino a un cinquecentomila euro per le violazioni degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 596/2014.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 3 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

6. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del regolamento (UE) n. 596/2014. Resta ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'articolo 187-sexies.

7. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito,



importa l'aumento fino a un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino a un terzo.»;

c) all'articolo 187-*quater*:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a) le parole: «o presso fondi pensione» sono sostituite dalle seguenti: «presso fondi pensione o società di consulenza finanziaria»;

1.2) alla lettera b) dopo le parole: «al medesimo gruppo di società quotate» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza»;

1.3) alla lettera d) dopo le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» sono aggiunte le seguenti: «e per i consulenti finanziari autonomi»;

2) al comma 1-*bis* le parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «La Consob»;

3) al comma 3 dopo le parole: «alle società di revisione» sono inserite le seguenti: «nonché agli amministratori di indici di riferimento o ai contributori sottoposti a vigilanza»;

d) all'articolo 187-*octies*:

1) al comma 4:

1.1) alla lettera a), le parole: «anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» sono soppresse;

1.2) alla lettera a-*bis*), le parole: «all'articolo 55, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 98-*undetrices*, comma 1,»;

1.3) alla lettera c), le parole: «anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «anche in relazione a servizi telematici o di telecomunicazione acceduti *on-line*»;

1.4) alla lettera d), le parole: «, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,» sono soppresse;

1.5) alla lettera e), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente «;»;

2) al comma 5:

2.1) al primo periodo, le parole: «procuratore della Repubblica» sono sostituite dalla seguente: «giudice»;

2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati» sono inserite le seguenti: «, dagli amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Entro il termine di conservazione stabilito dalla legge, la richiesta di cui al comma 4, lettera b), può avere a oggetto esclusivamente dati riguardanti

soggetti nei confronti dei quali la Consob ha precedentemente acquisito indizi di colpevolezza e relativi a un periodo temporale strettamente correlato alle esigenze di accertamento della violazione.»;

e) all'articolo 191-*bis*:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), le parole: «o presso fondi pensione» sono sostituite dalle seguenti: «presso fondi pensione o società di consulenza finanziaria»;

1.2) alla lettera d), dopo le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» sono aggiunte le seguenti: «e per i consulenti finanziari autonomi»;

f) all'articolo 194-*bis*, comma 1, dopo la lettera g-*bis*) è inserita la seguente:

«g-*ter*) l'onere per l'autore della violazione derivante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa condotta».

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esamina il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea



e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024:

«Art. 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809).

— 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con la disciplina generale dell'appello al pubblico risparmio e con le ulteriori disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale;

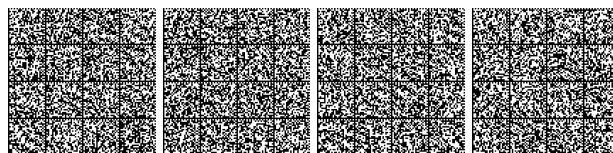
b) coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, di intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in coerenza con quanto già previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, tenendo conto delle circostanze, dei limiti e dei criteri di alternative previsti dall'articolo 2, punti 14) e 15), del regolamento (UE) 2024/2809;

c) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2809, prevedendo che la CONSOB stessa adotti tale disciplina entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1;

d) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 2-bis, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, che consente agli Stati membri di esentare un'offerta pubblica di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 3, a condizione che il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 5.000.000 di euro per emittente o offerente, calcolato su un periodo di dodici mesi;

e) stabilire gli eventuali obblighi informativi per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2-*quinqies*, del regolamento (UE) 2017/1129, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, avendo comunque riguardo al controvalore di tali offerte;

f) confermare l'attribuzione alla CONSOB del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1129;



g) attribuire alla CONSOB il potere di disporre in via regolamentare le modalità e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 6), lettera c), del regolamento (UE) 2024/2809;

h) attribuire alla CONSOB la facoltà di partecipare al dispositivo istituito ai sensi dell'articolo 25-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/2809, anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione sotto la vigilanza di detta autorità abbia una dimensione transfrontaliera significativa.

3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

b) al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, valutare, ove opportuno, l'adozione delle misure previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/2810;

c) prevedere misure di trasparenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810;

d) prevedere la possibilità di estendere le disposizioni dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle società emittenti azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;

e) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/2810, prevedendo che la CONSOB adotti tale disciplina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 3.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

b) mantenere, nell'ambito degli interventi necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2811, il riferimento all'ammissione a quotazione attualmente contenuto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalità ivi previste;

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della CONSOB, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al comma 5, attribuendo alla medesima potere di:

1) ricorrere alla disciplina secondaria per assicurare l'obbligo previsto dall'articolo 24, paragrafo 3-*quater*, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/2811, che impone agli Stati membri di provvedere affinché le imprese di investimento che producono o distribuiscono ricerca sponsorizzata dall'emittente mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea, elaborato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e adottato dalla Commissione europea con norme tecniche di regolamentazione ai sensi del medesimo articolo 24 della direttiva 2014/65/UE;

2) prevedere, in via regolamentare, che i mercati regolamentati prescrivano che al momento dell'ammissione alla negoziazione almeno il 10 per cento del capitale sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sia detenuto dal pubblico, ovvero in alternativa che i suddetti mercati regolamentati stabiliscano al momento dell'ammissione almeno uno dei requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni previsti dall'articolo 51-bis, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2024/2811.

7. La CONSOB emana, con regolamento, la disciplina secondaria di cui al comma 6, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 5 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal medesimo regolamento;

b) attribuire:

1) alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e non finanziarie, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze recato dall'articolo 4-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2) alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

2.1) delle proprie funzioni nei confronti dei partecipanti alle controparti centrali o dei clienti di questi ultimi, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 79-*octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2.2) delle funzioni previste dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987;

3) alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

3.1) delle proprie funzioni nei confronti delle controparti centrali, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze recato dagli articoli 79-*quinquies* e 79-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3.2) delle funzioni previste dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 648/2012, come introdotto dal regolamento (UE) 2024/2987, in base alle rispettive competenze;

c) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare sanzioni:

1) per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987;

2) per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/2994, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogare le sanzioni;



d) attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2987 e dalla direttiva (UE) 2024/2994, prevedendo che tale disciplina sia adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 8 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

10. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024.

11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 e del regolamento (UE) 2024/791, nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dalle anzidette normative dell'Unione europea;

b) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia i poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tra le predette autorità;

c) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/790 e dal regolamento (UE) 2024/791, prevedendo che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino tale disciplina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 10;

d) non avvalersi della facoltà, di cui all'articolo 39-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come introdotto dall'articolo 1, punto 44), del regolamento (UE) 2024/791, che consente agli Stati membri di esentare, fino al 30 giugno 2026, le imprese di investimento soggette alla propria giurisdizione dal divieto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 39-bis, qualora tali imprese di investimento prestino servizi di investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale Stato membro.

12. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024.

13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 12, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare la normativa nazionale e apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale;

b) integrare, ove opportuno, le attività esercitabili dai gestori di fondi di investimento alternativi e dai gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con le ulteriori attività previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/927, e dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come modificato dall'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2024/927,

apportando le opportune modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria di cui alla lettera e) del presente comma;

c) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21, paragrafo 5-bis, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 10), lettera a), della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di origine di un Fondo di investimento alternativo (FIA) di prevedere che le proprie autorità competenti autorizzino il Gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) a nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro, nei limiti e alle condizioni previsti dal medesimo articolo 21 della direttiva 2011/61/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 10), della direttiva (UE) 2024/927;

d) non avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 15, paragrafo 4-octies, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 7), lettera b), della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di vietare ai FIA che concedono prestiti di concedere prestiti nel loro territorio ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e di vietare ai FIA di esercitare attività di gestione dei crediti concessi a tali consumatori nel loro territorio;

e) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere, ove opportuno, alla disciplina secondaria, in coerenza con il riparto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità di cui alla direttiva (UE) 2024/927; nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle norme tecniche di cui alla lettera a) del presente comma;

f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi e di intervento necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati;

g) attribuire alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, nel rispetto del riparto previsto del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la facoltà di introdurre strumenti di gestione della liquidità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2024/927;

h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/927 nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della parte V, titolo II, del medesimo testo unico che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogare le sanzioni.

14. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 14, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che anche per le imprese di assicurazione, per le imprese di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse, per le imprese di assicurazione captive e per le imprese di riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità con l'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, o lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria in conformità con l'articolo 256, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, sia sottoposto a revisione;



b) estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione ad ulteriori elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità a quanto previsto dall'articolo 51-bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2;

c) prevedere che l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità possa essere subordinato anche a condizioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dall'articolo 77-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2;

d) prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni dello spread di credito in relazione all'aggiustamento per la volatilità nei casi previsti dall'articolo 122, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2;

e) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria dell'IVASS, secondo le sue competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/2.

16. L'IVASS emana la disciplina secondaria di cui al comma 15 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 14 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— La direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione è pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2024, Serie L.

— Il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2024, Serie L.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O..

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 114, 187-*quater*, 187-*octies*, 191-*bis* e 194-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:

«Art. 114 (*Comunicazioni al pubblico*). — 1. Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d).

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono, *su richiesta della Consob o con le diverse modalità stabilite dalla*

Consob con proprio regolamento, la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.

4

5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.

6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

7.

8.

9. Al fine di garantire che il pubblico sia correttamente informato, la Consob può richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonché dei soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le modalità stabilite con regolamento.

10. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le modalità da essa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l'attività giornalistica, e comunica il relativo esito, nonché le medesime norme di autoregolamentazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

11.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che:

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano;

b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.»

«Art. 187-*quater* (*Sanzioni amministrative accessorie*). — 1. La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di cui dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile, 2014, può applicare:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, *presso fondi pensione o società di consulenza finanziaria*;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, *nonché di amministratori di indici di riferimento o contribuenti sottoposti a vigilanza*;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;



d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e per i consulenti finanziari autonomi;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione *nonché agli amministratori di indici di riferimento o ai contribuenti sottoposti a vigilanza* di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, *nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.*»

«Art. 187-octies (Poteri della CONSOB). — 1. La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.

2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

3. La CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

b) richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa trasmissione;

c) procedere ad audizione personale;

c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci, richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei partecipanti al mercato;

d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies;

e) procedere ad ispezioni, anche mediante autorizzazione di revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale;

f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La CONSOB può altresì:

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni, ed

accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

a-bis) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 98-undetricies, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o acquisire direttamente tali dati mediante connessione telematica;

c) richiedere la comunicazione di dati personali *anche in relazione a servizi telematici o di telecomunicazione acceduti on-line*;

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, *nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15*;

e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1994;

e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del giudice. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, *dagli amministratori di indici di riferimento o contribuenti sottoposti a vigilanza* e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente decreto.

5-bis. *Entro il termine di conservazione stabilito dalla legge, la richiesta di cui al comma 4, lettera b), può avere a oggetto esclusivamente dati riguardanti soggetti nei confronti dei quali la Consob ha precedentemente acquisito indizi di colpevolezza e relativi a un periodo temporale strettamente correlato alle esigenze di accertamento della violazione.*

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob può anche in via cautelare:

a) ordinare la cessazione temporanea o permanente di qualunque pratica o condotta;

b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica.

7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.

10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) è deceduto l'autore della violazione;



b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;

c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'articolo 195, comma 1;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.

12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB.

14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale.»

«Art. 191-bis (Sanzioni accessorie). — 1. La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 191 nei confronti delle persone fisiche nei casi ivi previsti, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, può disporre:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, presso fondi pensione o società di consulenza finanziaria;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e per i consulenti finanziari autonomi;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1 hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Quando l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha già commesso, due o più volte negli ultimi cinque anni, una violazione con dolo o colpa grave delle disposizioni indicate all'art. 191, la Consob può negare l'approvazione di un prospetto redatto dal medesimo soggetto per un periodo massimo di cinque anni.»

«Art. 194-bis (Criteri per la determinazione delle sanzioni). —

1. Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

g-ter) l'onere per l'autore della violazione derivante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa condotta;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.»

26G00206

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 8 ottobre 2026.

Regolamento sull'utilizzo del logo istituzionale della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 64 della Costituzione;

Visto l'art. 12, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati;

Vista la proposta di regolamento sull'utilizzo del logo istituzionale della Camera dei deputati, approvata dal Collegio dei Questori nella riunione del 7 ottobre 2026;

Considerato che la Camera dei deputati è proprietaria di un marchio recante il proprio logo istituzionale, registrato ai sensi dell'art. 2569 del codice civile e del-

la normativa dettata dal codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Udita la relazione del Collegio dei Questori;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 ottobre 2026, n. 189;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 ottobre 2026, n. 189, indicata nella premessa ed allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 8 ottobre 2026

Il Presidente: FONTANA

Il Segretario generale: CASTALDI



XIX LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 189/2026

Oggetto: Regolamento sull'utilizzo del logo istituzionale della Camera dei deputati.

Riunione di giovedì 8 ottobre 2026

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l'articolo 64 della Costituzione;

visto l'articolo 12, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati;

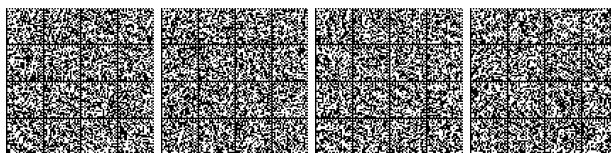
vista la proposta di regolamento sull'utilizzo del logo istituzionale della Camera dei deputati, approvata dal Collegio dei Questori nella riunione del 7 ottobre 2026;

considerato che la Camera dei deputati è proprietaria di un marchio recante il proprio logo istituzionale, registrato ai sensi dell'articolo 2569 del codice civile e della normativa dettata dal codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

udita la relazione del Collegio dei Questori;

D E L I B E R A

di approvare il regolamento sull'utilizzo del logo istituzionale della Camera dei deputati nel testo allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.



REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEL LOGO ISTITUZIONALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Testo approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione 8 ottobre 2026, n. 189,
resa esecutiva con D.P. 8 ottobre 2026, n. 2204)

Articolo 1

(Titolarietà e descrizione)

1. I diritti relativi all'utilizzo del marchio recante il logo istituzionale della Camera dei deputati (di seguito: logo) sono di proprietà esclusiva della stessa.
2. Il marchio recante il logo è stato depositato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma l'11 giugno 2004 e registrato il 20 febbraio 2008.
3. La Camera dei deputati tutela il marchio recante il logo da contraffazioni, alterazioni e utilizzi non autorizzati, intraprendendo tutte le azioni necessarie.
4. La rappresentazione grafica del logo è contenuta nel documento «Scheda d'identità visiva del logo della Camera dei deputati», allegato al presente regolamento, di cui fa parte integrante.

Articolo 2

(Utilizzo del logo da parte dell'Amministrazione della Camera dei deputati)

1. L'Amministrazione della Camera dei deputati utilizza il logo su tutti i supporti destinati alla comunicazione interna ed esterna nell'ambito delle attribuzioni di propria competenza.
2. Il logo è utilizzato dall'Amministrazione della Camera dei deputati, anche in formato digitale. Il contenuto formale e sostanziale dei supporti documentali, visivi e materiali su cui è apposto il logo deve essere direttamente riferibile alle iniziative di competenza dell'Amministrazione stessa.
3. Il logo può essere utilizzato per segnalare le sedi, anche temporanee, della Camera dei deputati.

Articolo 3

(Utilizzo del logo da parte dei deputati e dei Gruppi parlamentari)

1. I singoli deputati possono utilizzare il logo per i biglietti da visita personali e per la redazione di scritti funzionalmente connessi all'espletamento del proprio mandato parlamentare.
2. I Gruppi parlamentari possono utilizzare il logo per la redazione di scritti funzionalmente connessi agli scopi istituzionali della propria attività parlamentare.
3. I deputati e i Gruppi parlamentari che promuovono e organizzano direttamente e a proprio nome eventi che si svolgono presso le sedi della Camera dei deputati possono utilizzare il logo per le attività connesse alle predette iniziative. Nel caso di eventi che,



seppure promossi da deputati o da Gruppi parlamentari, siano organizzati da soggetti esterni all'Istituzione, l'utilizzo del logo è concesso ai sensi dell'articolo 4.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, primo periodo, i singoli deputati e i Gruppi parlamentari possono utilizzare il logo solo previa concessione del Collegio dei Questori, che valuta l'attinenza della richiesta ai profili istituzionali del mandato parlamentare o dell'attività parlamentare dei Gruppi.

Articolo 4

(Concessione all'utilizzo del logo da parte di soggetti esterni all'Istituzione)

1. L'utilizzo, in qualsiasi forma, del logo da parte di soggetti esterni all'Istituzione è ammesso soltanto previa concessione del Collegio dei Questori.
2. La concessione di cui al comma 1 non è necessaria nel caso di utilizzo del logo come collegamento ipertestuale al sito *internet* della Camera dei deputati da parte di Amministrazioni pubbliche.

Articolo 5

(Modalità di utilizzo del logo)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, utilizzi il logo è tenuto a rispettare le prescrizioni della Scheda d'identità visiva di cui all'articolo 1, comma 4, al fine di garantire e preservare l'autenticità e l'univocità del logo.
2. È in ogni caso vietato qualsiasi utilizzo del logo in associazione a messaggi lesivi del prestigio e dell'immagine della Camera dei deputati.
3. Il logo non può in alcun caso essere utilizzato per contrassegnare luoghi diversi dalle sedi della Camera dei deputati.
4. La concessione all'utilizzo del logo è sempre condizionata alla chiara identificabilità dell'effettiva titolarità dell'iniziativa e al divieto di generare indebiti affidamenti circa la riconducibilità alla Camera dell'iniziativa stessa.
5. I soggetti ai quali è concesso l'utilizzo del logo devono rispettare eventuali prescrizioni indicate nell'atto di concessione.
6. La concessione è sempre limitata alla specifica iniziativa e al periodo autorizzati e non conferisce alcun diritto di utilizzo esclusivo, né permette l'utilizzo di un logo simile, in tutto o in parte, a quello oggetto del presente regolamento.
7. I soggetti ai quali è concesso l'utilizzo del logo assumono ogni responsabilità derivante dall'utilizzo e tengono indenne la Camera dei deputati da qualsiasi pretesa, azione o richiesta risarcitoria avanzata da terzi, nonché da ogni altra conseguente responsabilità.

Articolo 6

(Vigilanza sull'utilizzo del logo e revoca)

1. La vigilanza sull'utilizzo del logo è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Collegio dei Questori e dal Segretario generale.



2. La riproduzione o l'utilizzo del logo per finalità o secondo modalità differenti da quelle ammesse nel presente regolamento ovvero nell'atto di concessione comportano la revoca dell'utilizzo del medesimo, fermo restando l'esercizio da parte della Camera dei deputati di ogni azione a tutela dei propri diritti.

Articolo 7

(Norme di attuazione)

1. Il Collegio dei Questori può adottare disposizioni di attuazione del presente regolamento.

Articolo 8

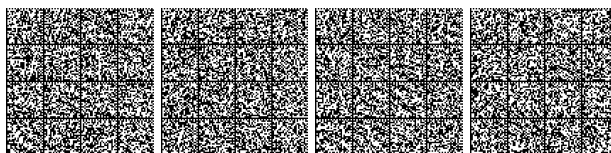
(Utilizzo del logo su concessione del Presidente della Camera)

1. Il Presidente della Camera dei deputati può concedere l'utilizzo del logo ai singoli deputati, ai Gruppi parlamentari e a soggetti esterni all'Istituzione, per le attività che abbiano ottenuto il patrocinio della Camera dei deputati.

Articolo 9

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

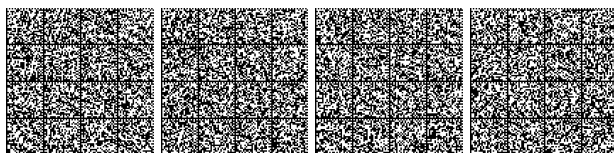
1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2026.

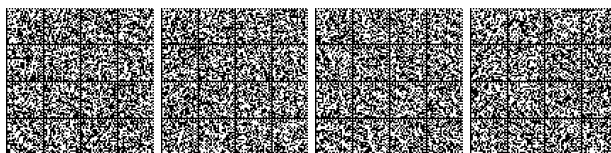
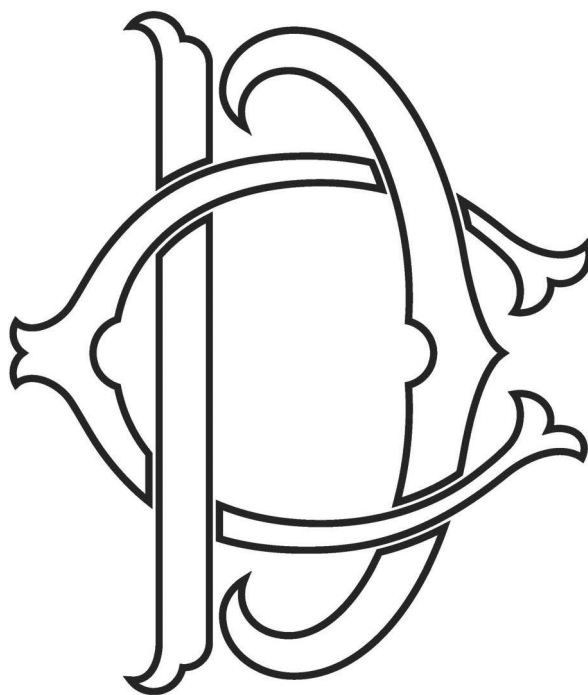


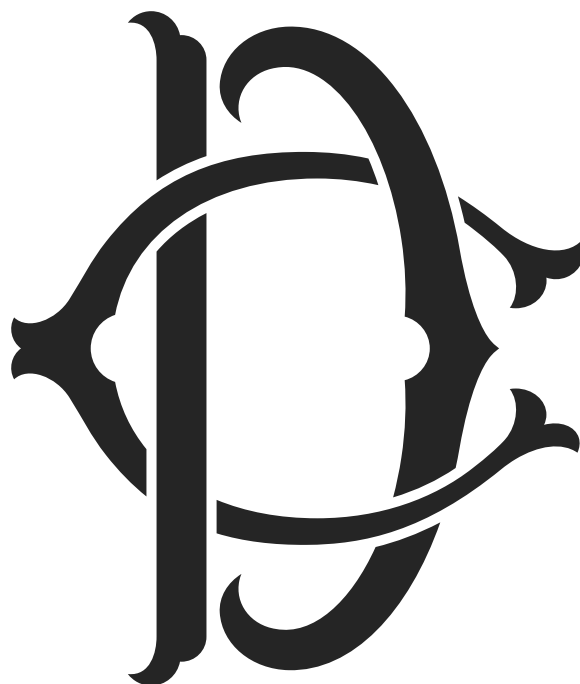
Scheda d'identità visiva del logo istituzionale della Camera dei deputati



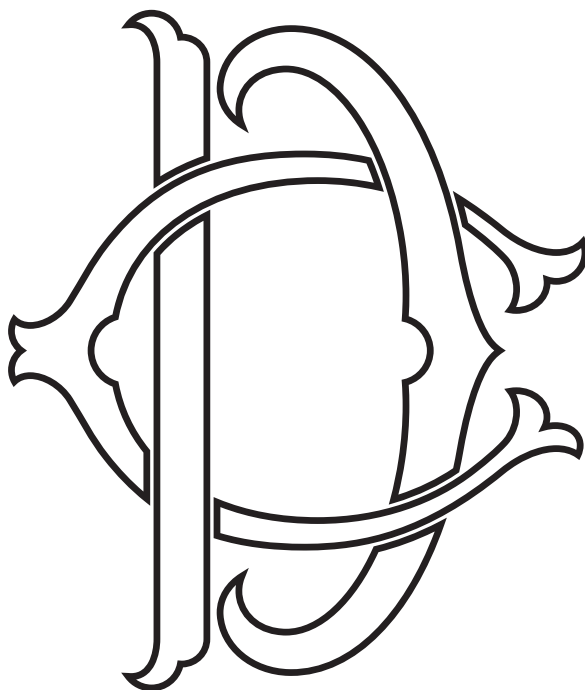
Camera dei Deputati



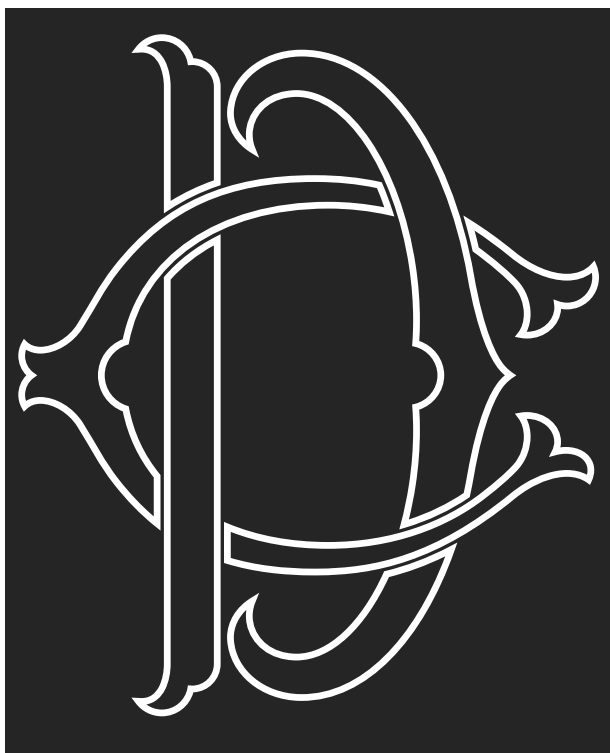


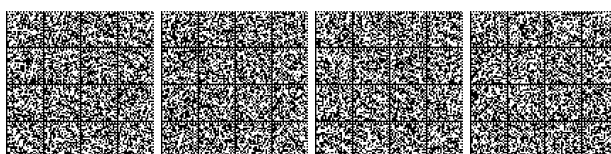














26A05509

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 28 agosto 2026.

Integrazioni al decreto 1° giugno 2023, recante «Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81».

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

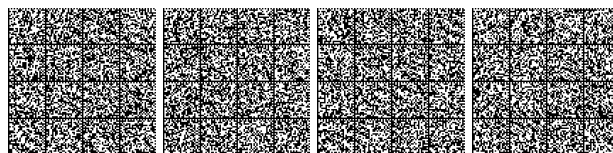
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e, in particolare, l'art. 2 che istituisce il Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici («Fondo 394/81»);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 6 che disciplina il sostegno alle iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea, mediante agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore («*de minimis*») e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sulle risorse del Fondo 394/81 e con una riserva di destinazione delle risorse alle piccole e medie imprese pari al 70 per cento annuo;

Visto il decreto 1° giugno 2023 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2023, recante «Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81»;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera c), del citato decreto 1° giugno 2023 ai sensi del quale sono in ogni caso escluse dagli interventi agevolativi le imprese «che controllano direttamente o indirettamente,



ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea;» e l'art. 15, comma 1, lettera d), che prevede la revoca, totale o parziale, dell'intervento agevolativo per l'ipotesi in cui «in qualsiasi fase dell'intervento agevolativo, l'impresa risulti controllare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero essere controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;»;

Ritenuta l'opportunità di precisare la portata applicativa della disciplina prevista dal citato decreto 1° giugno 2023 per le ipotesi di residenza di una impresa in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;

Ritenuto che, a tale fine, è opportuno adottare criteri ispirati alla disciplina di cui all'art. 167, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi», ai sensi del quale le disposizioni ivi previste «non si applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali»;

Decreta:

Art. 1.

Integrazioni al decreto ministeriale 1° giugno 2023

1. Il criterio di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), del decreto 1° giugno 2023 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, recante «Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81», e la connessa causa di revoca di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), del medesimo decreto non si applicano alle imprese che dimostrano che le società controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, residenti in uno Stato o territorio non cooperativo ai fini fiscali, svolgono un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

2. L'accesso agli interventi agevolativi è comunque limitato a progetti e attività non correlati alla presenza dell'impresa in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2026

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
TAJANI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2692

26A05494

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 ottobre 2026.

Rinnovo della designazione al Laboratorio di analisi San Carlo s.r.l., in Grottaminarda, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;



Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026 prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 28 aprile 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 107 del 9 maggio 2023 con il quale al laboratorio Laboratorio di analisi San Carlo s.r.l., ubicato in Via Dante



Alighieri 37 – cap 83035, Grottaminarda (AV), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 agosto 2026, acquisita in pari data al progressivo 0419725;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 giugno 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Laboratorio di analisi San Carlo s.r.l., ubicato in Via Dante Alighieri 37 – cap 83035, Grottaminarda (AV), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 15 giugno 2029 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Laboratorio di analisi San Carlo s.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

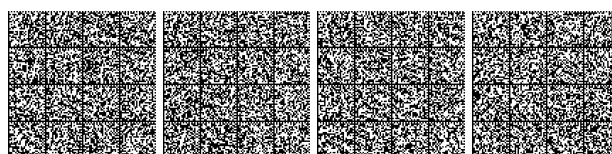
Roma, 12 ottobre 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C (0,99326-1,00556 g/cm ³)	OIV-MA-AS2-01 Met C R2021
Estratto secco totale/Total dry matter (0,8 - 66,2 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012
pH/pH (3,13 - 3,50 unità di PH)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Acidità totale/Total acidity (? 0,10 g/l)	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content (? 0,09 g/l)	OIV-MA-AS313-02 R2015
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (Solforosa Libera 9,3 - 151,1 mg/l Solforosa Totale 15,0 - 383,7 mg/l)	OIV-MA-AS323-04B R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (? 1,20 %vol)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021

26A05491



DECRETO 12 ottobre 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio IMAVI s.r.l., in Maiolati Spontini fraz. Moie, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella Parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026 prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa



Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 27 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2023 con il quale al laboratorio IMAVI S.r.l., sito in via Ancona n. 27-29 - CAP 60030, Maiolati Spontini fraz. Moie (AN), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 27 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2023 con il quale al laboratorio IMAVI S.r.l., sito in via Ancona n. 27-29 - CAP 60030, Maiolati Spontini fraz. Moie (AN), è stato revisionato l'elenco delle prove di analisi per le quali è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 settembre 2026, acquisita in pari data al progressivo 516952;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 settembre 2026 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio IMAVI S.r.l., sito in via Ancona n. 27-29 - CAP 60030, Maiolati Spontini fraz. Moie (AN), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 14 ottobre 2030 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio IMAVI S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

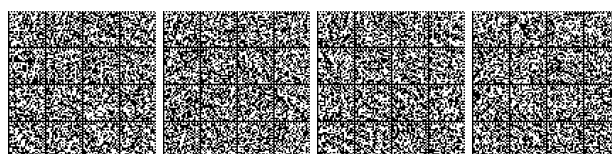
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

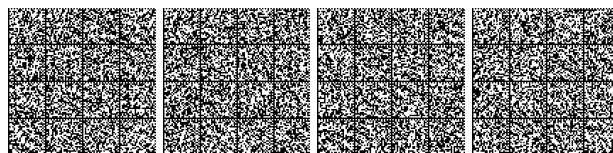
Roma, 12 ottobre 2026

Il dirigente: GASPARRI



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Sovrapressione/Overpressure (100 - 600 kPa)	OIV-MA-AS314-02 R2009
Acidità totale/Total acidity (2 - 15 g/l)	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content (0.03 - 2 g/l)	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200) (20 - 200 mg/l)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C (0.98 - 1.200 g/ml)	OIV-MA-AS2-01 Met C R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (7 - 250 mg/l)	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (6 - 300 mg/l)	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation), Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) (10 - 200g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Estratto secco totale/Total dry matter (10 - 200 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose (0.10 - 250.00 g/l)	OIV-MA-AS311-10 R2018
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio (da calcolo)/Sucrose (calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation) (0.10 - 250.00 g/l)	OIV-MA-AS311-10 R2018 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol) (10 - 400 mg/l)	OIV-MA-AS312-03B R2009



Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (5 - 18 %Vol)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (5 - 18 %vol)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 + OIV-MA-AS311-10 R2018 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (0.05 - 18 %Vol)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021

26A05492

DECRETO 13 ottobre 2026.

Riconoscimento del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extra vergine DOP Valle del Belice e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della DOP «Valle del Belice».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del



Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2024, n. 47783 «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 con n. 288;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 9 luglio 2026, recante

«Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.»;

Visto il regolamento di esecuzione (CE) 1486 della Commissione del 20 agosto 2004 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 273, 21 agosto 2004, con il quale è stata registrata la DOP «Valle del Belice»;

Vista l'istanza del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extra vergine DOP Valle del Belice, con sede legale in Castelvetro 91022 (TP), via F. Centonze n. 20/A, presentata in data 27 gennaio 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 28 gennaio 2026 con n. 39571, volta a ottenere il riconoscimento dello stesso e a esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, per la DOP «Valle del Belice»;

Considerato che le condizioni previste all'art. 7, del soprarichiamato decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637, relativa ai criteri per il riconoscimento ministeriale dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «oli e grassi» individuata all'art. 4, comma 1, lettera d), del medesimo decreto, rappresenta almeno il 51% della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento e che i soci del consorzio rappresentano almeno il 35% dei soggetti, inseriti nel sistema di controllo, della categoria individuata all'art. 5, comma 1, lettera d), del medesimo decreto;

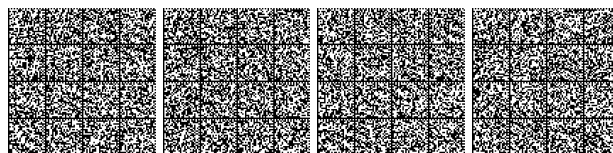
Considerato altresì che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni fornite dal consorzio con la nota del 22 maggio 2026, prot. MASAF n. 246013, e dalle integrazioni fornite con la comunicazione del 2 agosto 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 3 agosto 2026 con n. 376572, nonché dalle informazioni trasmesse dalla struttura di controllo Rina Agrifood S.p.a. con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 5 marzo 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 108568;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extra vergine DOP Valle del Belice al fine di consentire l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, per la DOP «Valle del Belice»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extra vergine DOP Valle del Belice è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Valle del Belice».



2. La citata denominazione risulta iscritta nel registro delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli dell'Unione con il numero PDO-IT-0258 del 21 agosto 2004.

Art. 2.

1. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la DOP «Valle del Belice».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine DOP Valle del Belice non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'art. 14 del decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Valle del Belice», appartenenti alla categoria nella filiera «oli e grassi» individuata all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 5.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dal decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato per la DOP «Valle del Belice» qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 ottobre 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A05493

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 15 ottobre 2026.

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2027. (Delibera n. 8).

IL COMITATO CENTRALE

PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» e, in particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalità di versamento del contributo per l'iscrizione all'albo;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori» e, in particolare, l'art. 9, comma 2 lettera d) in base al quale il Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e, in particolare, l'art. 6, comma 10;

Visto il decreto 30 ottobre 2023, n. 186, mediante cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituendo anche la denominazione di «Dipartimento per la mobilità sostenibile» con quella di «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» nell'ambito del quale opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

Visto il decreto ministeriale prot. n. RD 12 del 28 gennaio 2026, e successive modifiche e/o integrazioni, con



il quale, per la durata di un triennio, è stata ricostituita la composizione del Comitato centrale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2026, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 7 settembre 2026, al n. 2877 e registrato dall'Ufficio centrale del bilancio il 28 agosto 2026 con il n. 2290, con il quale è stato conferito al dott. Enrico Finocchi, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporto di interesse provinciale» e, in particolare l'art. 5, comma 1;

Vista la legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, recante l'«esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazione e trasporti e porti lacunari» ed in particolare l'art. 1-bis, commi 1 e 2 con la quale viene stabilito che il contributo annuale per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori per le imprese iscritte all'albo della Provincia di Bolzano - in deroga a quanto previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - è versato direttamente all'amministrazione provinciale;

Considerato che:

occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2027 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilità 2014 e 2015;

la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti a vario titolo;

il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 918.615 di cui 731.930 con massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate;

Ritenuto, di dover confermare, per l'anno 2027, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2026;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2027 la possibilità di procedere al versamento del contributo di iscrizione, attraverso la piattaforma PagoPA, con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2027 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del Portale albo:

a) pagamento *online*, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine *web* di PagoPA che consentono di scegliere il Prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali online proposti dal PSP scelto;

b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta;

Vista la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale nella seduta del 15 ottobre 2026;

Delibera:

Art. 1.

1. Entro il 31 dicembre 2026, le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2026, debbono corrispondere, per l'annualità 2027, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2027 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del Portale Albo:

a) pagamento *online*, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine *web* di PagoPA che consentono di scegliere il Prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali *on-line* proposti dal PSP scelto;

b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta.

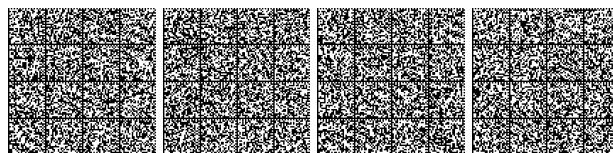
Anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano dovranno effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA secondo le modalità sopra descritte, fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento esclusivamente a favore della provincia autonoma.

Art. 2.

1. La quota da versare per l'anno 2027 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00.

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione



alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

A	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5	5,00
B	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10	10,00
C	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50	26,00
D	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100	103,00
E	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200	258,00
F	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200	516,00

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

A	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	5,00
---	--	------

B	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	8,00
C	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	10,00

Art. 3.

1 La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2027 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2026

Il Presidente: FINOCCHI

26A05570

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 ottobre 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Cometriq». (Determina n. 52/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

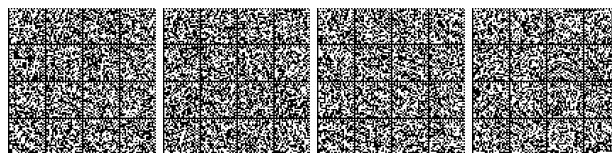
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particola-



re riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina AIFA n. 918 del 4 giugno 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 18 giugno 2019, recante disposizioni in materia di riclassificazione del medicinale per uso umano «Cometriq» (Cabozantinib), approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale con delibera n. 18 del 16 maggio 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, e sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «Cometriq» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma midollare della tiroide in progressione, non asportabile chirurgicamente, localmente avanzato o metastatico.

Per i pazienti in cui lo stato della mutazione RET (*Rearranged during Transfection*) non è conosciuto o è negativo, si deve prendere in considerazione la possibilità di un minore beneficio prima di decidere il trattamento del singolo paziente»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 15-19 giugno 2026, con il quale la suddetta CSE ha stabilito la chiusura del monitoraggio;

Sentito il titolare A.I.C. Ipsen S.p.a. che, in data 30 settembre 2026, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE) sopramenzionato, non ha inteso formulare rilievi;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN conseguente al parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco sarà valutato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità di impiego

1. Si dispone la chiusura del registro di monitoraggio per il medicinale COMETRIQ per l'indicazione «Cometriq» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma midollare della tiroide in progressione, non asportabile chirurgicamente, localmente avanzato o metastatico. Per i pazienti in cui lo stato della mutazione RET (*Rearranged during Transfection*) non è conosciuto o è negativo, si deve prendere in considerazione la possibilità di un minore beneficio prima di decidere il trattamento del singolo paziente»;

2. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA al seguente link: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

3. La chiusura del registro di monitoraggio *web-based*, disposta con il presente provvedimento, lascia impregiudicate le condizioni di rimborsabilità e prezzo di cui alla determina AIFA n. 918 del 4 giugno 2019, che continuano ad applicarsi secondo quanto ivi disposto. Resta fermo l'obbligo di garantire l'osservanza delle suddette condizioni e delle relative modalità prescrittive.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 ottobre 2026

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

26A05495



DETERMINA 6 ottobre 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Farydak». (Determina n. 53/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano

annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina AIFA n. 1506 del 5 settembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 212 del 11 settembre 2017, recante disposizioni in materia di regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano FARYDAK (Panobinostat), approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale con delibera n. 15 del 20 luglio 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, e sottoposto a Registro di monitoraggio per l'indicazione «Farydak», in combinazione con bortezomib e desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e/o refrattario che hanno ricevuto almeno due precedenti regimi terapeutici comprendenti bortezomib e un agente immunomodulante»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 15-19 giugno 2026, con il quale la suddetta CSE ha stabilito la chiusura del monitoraggio;



Sentito il titolare A.I.C. Pharmaand GMBH che, in data 28 settembre 2026, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE) sopramenzionato, non ha inteso formulare rilievi;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale conseguente al parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco sarà valutato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità di impiego

1. Si dispone la chiusura del registro di monitoraggio per il medicinale FARYDAK per l'indicazione «“Farydak”, in combinazione con bortezomib e desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e/o refrattario che hanno ricevuto almeno due precedenti regimi terapeutici comprendenti bortezomib e un agente immunomodulante»;

2. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determinazione sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA al seguente *link*: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1>

3. La chiusura del registro di monitoraggio *web-based*, disposta con il presente provvedimento, lascia impregiudicate le condizioni di rimborsabilità e prezzo di cui alla determina AIFA n. 1506 del 5 settembre 2017, che continuano ad applicarsi secondo quanto ivi disposto. Resta fermo l'obbligo di garantire l'osservanza delle suddette condizioni e delle relative modalità prescrittive.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 ottobre 2026

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

26A05496

DETERMINA 6 ottobre 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Raxone». (Determina n. 54/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pub-

blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in



materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina AIFA n. 1477 del 4 agosto 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 31 agosto 2017, recante disposizioni in materia di regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Raxone» (Idebenone), approvato con delibera n. 12 del 22 giugno 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA e sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione: ««Raxone» è indicato per il trattamento della compromissione della visione, in pazienti adulti e adolescenti affetti da neuropatia ottica ereditaria di Leber (LHON)»;

Vista la determina AIFA n. 30 del 4 marzo 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 63 del 15 marzo 2024, recante disposizioni in materia di rinegoziazione del medicinale per uso umano «Raxone»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 15-19 giugno 2026, con il quale la suddetta CSE ha stabilito la chiusura del monitoraggio;

Sentito il titolare A.I.C. Chiesi Farmaceutici S.p.a. che, in data 28 settembre 2026, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE) sopramenzionato, non ha inteso formulare rilievi;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN conseguente al parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco

sarà valutato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale;

Visti gli atti d'ufficio:

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità di impiego

1. Si dispone la chiusura del registro di monitoraggio per il medicinale RAXONE per l'indicazione ««Raxone» è indicato per il trattamento della compromissione della visione, in pazienti adulti e adolescenti affetti da neuropatia ottica ereditaria di Leber (LHON)».

2. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA al seguente link: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

3. La chiusura del registro di monitoraggio *web-based*, disposta con il presente provvedimento, lascia impregiudicate le condizioni di rimborsabilità e prezzo di cui alla determina AIFA n. 30 del 4 marzo 2024, che continuano ad applicarsi secondo quanto ivi disposto. Resta fermo l'obbligo di garantire l'osservanza delle suddette condizioni e delle relative modalità prescrittive.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 ottobre 2026

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

26A05497

DETERMINA 6 ottobre 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Xalkori». (Determina n. 55/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze:



«Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina AIFA n. 751 del 10 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 118 del 23 maggio 2018, recante disposizioni in materia di regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Xalkori» (Crizotinib), approvato con delibera n. 9 del 29 marzo 2018 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, e sottoposto a Registro di monitoraggio per l'indicazione ««Xalkori» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule positivo per ROS1 in stadio avanzato»;

Vista la determina AIFA n. 256 del 4 marzo 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 68 del 22 marzo 2025, recante disposizioni in materia di regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e rinegoziazione del medicinale per uso umano «Xalkori»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 15-19 giugno 2026, con il quale la suddetta CSE ha stabilito la chiusura del monitoraggio;

Sentito il titolare A.I.C. Pfizer S.r.l. che, in data 28 settembre 2026, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE) sopramenzionato, non ha inteso formulare rilievi;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN conseguente al parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco



sarà valutato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità di impiego

1. Si dispone la chiusura del registro di monitoraggio per il medicinale XALKORI per l'indicazione «“Xalkori” in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule positivo per ROS1 in stadio avanzato».

2. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA al seguente link: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1>

3. La chiusura del registro di monitoraggio *web-based*, disposta con il presente provvedimento, lascia impregiudicate le condizioni di rimborsabilità e prezzo di cui alla determina AIFA n. 256 del 4 marzo 2025, che continuano ad applicarsi secondo quanto ivi disposto. Resta fermo l'obbligo di garantire l'osservanza delle suddette condizioni e delle relative modalità prescrittive.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 ottobre 2026

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

26A05498

DETERMINA 6 ottobre 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Zydelig». (Determina n. 56/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

«Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;



Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina AIFA n. 1113 del 13 agosto 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 198 del 27 agosto 2015, recante disposizioni in materia di riclassificazione del medicinale per uso umano «Zydelig» (Idelalisib), approvato ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale con delibera n. 19 del 30 giugno 2015 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, e sottoposto a registro di monitoraggio per le indicazioni «ZYDELIG è indicato in associazione con rituximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da Leucemia Linfocitica Cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una terapia precedente, o come trattamento di prima linea in presenza di una delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non idonei alla chemioimmunoterapia» e «ZYDELIG è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare refrattario a due precedenti linee di trattamento»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 15-19 giugno 2026, con il quale la suddetta CSE ha stabilito la chiusura del monitoraggio;

Sentito il titolare A.I.C. Gilead Sciences Srl che, in data 28 settembre 2026, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE) sopramenzionato, non ha inteso formulare rilievi;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN conseguente al parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco sarà valutato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità di impiego

1. Si dispone la chiusura dei registri di monitoraggio per il medicinale ZYDELIG per le indicazioni «“Zydelig” è indicato in associazione con rituximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da Leucemia Linfocitica Cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una terapia precedente, o come trattamento di prima linea in presenza di una delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non idonei alla chemioimmunoterapia» e «“Zydelig” è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare refrattario a due precedenti linee di trattamento».

2. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA al seguente link: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

3. La chiusura del registro di monitoraggio *web-based*, disposta con il presente provvedimento, lascia impregiudicate le condizioni di rimborsabilità e prezzo di cui alla determina AIFA n. 1113 del 13 agosto 2015, che continuano ad applicarsi secondo quanto ivi disposto. Resta fermo l'obbligo di garantire l'osservanza delle suddette condizioni e delle relative modalità prescrittive.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 ottobre 2026

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

26A05499

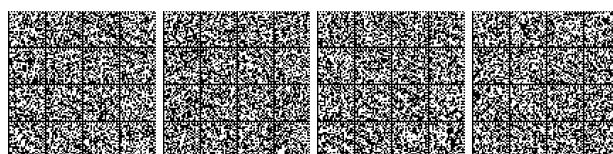
DETERMINA 6 ottobre 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Hetronify». (Determina n. 57/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento



recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina AIFA n. PRES/20/2026, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2026, recante «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale con delibera n. 86 del 15 dicembre 2025 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, e sottoposto a Registro di monitoraggio per l'indicazione «Hetronifly» in combinazione con carboplatino ed etoposide è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC)»;

Visti il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 20-24 luglio 2026 con il quale la suddetta CSE ha stabilito la modifica del Registro di monitoraggio di «Hetronifly» finalizzata all'eliminazione, in scheda di eleggibilità, del campo bloccante riferito alla presenza di metastasi cerebrali;

Sentito il titolare A.I.C., il quale, in data 3 settembre 2026, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE), unitamente alla proposta di aggiornamento grafico del registro di monitoraggio interessato, non ha inteso formulare rilievi;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale conseguente al parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco sarà valutato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale;

Visti gli atti d'ufficio;



Determina:

Art. 1.

Modifica del Registro di monitoraggio

1. Si dispone la modifica dei registri del medicinale «“Hetronifly” in combinazione con carboplatino ed etoposide è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC)».

2. La modifica ha ad oggetto l'eliminazione, in scheda di eleggibilità, del campo bloccante relativo alla presenza di metastasi cerebrali sintomatiche o in corso trattamento con terapia cortisonica.

3. Le modifiche delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella scheda di monitoraggio aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 ottobre 2026

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

26A05500

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

DELIBERA 27 aprile 2026.

Approvazione del rendiconto consuntivo finanziario per l'esercizio 2025. (Delibera n. 3/2026).

**COMMISSIONE INDIPENDENTE
PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE**

Visto l'art. 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (di seguito «Commissione»);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ri-

ordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante il regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

Visti gli articoli 22 e 26 del regolamento concernente la disciplina contabile della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (di seguito «Regolamento») approvato dal Collegio nell'adunanza del 21 gennaio 2026;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento che disciplina l'accertamento dei residui;

Considerato che, ai sensi del comma 1, del citato art. 31, il riaccertamento dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita e motivata delibera del Collegio della Commissione in occasione della redazione del conto consuntivo, previo parere del Collegio dei revisori dei conti;

Considerato che l'anno finanziario 2025 è il primo esercizio di funzionamento della Commissione e che pertanto al 31 dicembre 2025 non vi sono residui attivi e passivi derivanti da accertamenti e impegni assunti negli esercizi precedenti;

Considerato che alla data del 31 dicembre 2025 i residui attivi, classificati secondo il piano dei conti integrato, per l'anno 2025 ammontano a euro 19.980,80;

Considerato che alla data del 31 dicembre 2025 i residui passivi, classificati secondo il piano dei conti integrato, per l'anno 2025 ammontano a euro 247.253,90;

Visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei conti in data 23 aprile 2026;

Delibera:

1. Che al 31 dicembre 2025 non vi sono residui attivi e passivi derivanti da accertamenti e impegni assunti negli esercizi precedenti essendo l'anno finanziario 2025 il primo esercizio di funzionamento della Commissione;

2. Che alla data del 31 dicembre 2025 i residui attivi per l'anno 2025 ammontano a euro 19.980,80, come dettagliato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibera;

3. Che alla data del 31 dicembre 2025 i residui passivi per l'anno 2025 ammontano a euro 247.253,90, come dettagliato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il presente atto sarà allegato al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2025.

Il Presidente: ATELLI

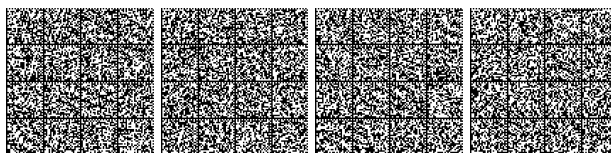
Il segretario generale: MORELLI



ALLEGATI

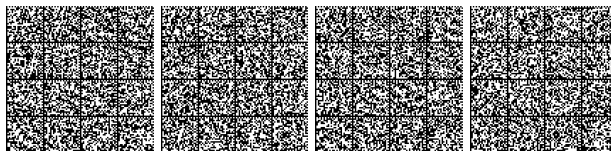
Allegato n. 1 RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI ASSUNZIONE			
(RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2025)			
Anno	Descrizione accertamento	Denominazione/ Ragione sociale	Residui
2025	Somme da ricevere per conguaglio competenze 2025 Segretario generale	Mario Morelli	15.741,86
2025	Somme da ricevere per conguaglio competenze 2025 Vice Segretario generale	Alessandro Annessa	4.238,94
		Totale	19.980,80

Allegato n. 2 RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI ASSUNZIONE			
(RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2025)			
Anno	Descrizione accertamento	Denominazione/ Ragione sociale	Residui
2025	Ritenute fiscali su compensi degli Organi Istituzionali e del personale erogati nel mese di dicembre 2025	Erario c/ IRPEF	61.996,02
2025	IRAP su compensi erogati nel 2025	Erario c/IRAP	3.676,09
2025	Contributi previdenziali ed assistenziali su competenze erogate nel mese di dicembre 2025	INPS	10.488,84
2025	Compensi da erogare ai componenti del Collegio dei revisori dei conti per il periodo 11.12.2025-31.12.2025	Carlo Regoliosi Pietro Selicato Carlo Bergamo	724,92 579,95 579,95
2025	Imposta di bollo su estratto conto per il periodo 27.10.2025-31.12.2025	Istituto per il credito sportivo e culturale	18,08
2025	Servizi informatici	Società generale di informatica S.p.A.	169.190,05
		Totale	247.253,90



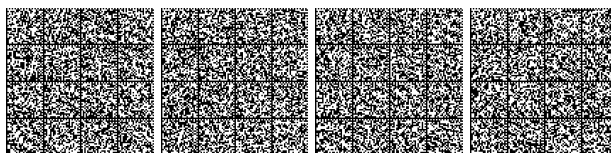
Conto economico

CONTO ECONOMICO	2025
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
Proventi da tributi	
Proventi da fondi perequativi	
Proventi da trasferimenti e contributi	2.011.491,00
<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.011.491,00
<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	
<i>Contributi agli investimenti</i>	
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	
<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	
<i>Ricavi della vendita di beni</i>	
<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
Altri ricavi e proventi diversi	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	2.011.491,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	
Prestazioni di servizi	471.851,80
Utilizzo beni di terzi	
Trasferimenti e contributi	
<i>Trasferimenti correnti</i>	
<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	
<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	
Personale	7.844,43
Ammortamenti e svalutazioni	
<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	
<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	
<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	
<i>Svalutazione dei crediti</i>	
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	
Accantonamenti per rischi	
Altri accantonamenti	
Oneri diversi di gestione	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	-479.696,23
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.531.794,77
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
<i>Proventi finanziari</i>	
Proventi da partecipazioni	
<i>da società controllate</i>	
<i>da società partecipate</i>	
<i>da altri soggetti</i>	
Altri proventi finanziari	
Totale proventi finanziari	0,00
<i>Oneri finanziari</i>	
Interessi ed altri oneri finanziari	
<i>Interessi passivi</i>	
<i>Altri oneri finanziari</i>	
Totale oneri finanziari	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	
Svalutazioni	
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
Proventi straordinari	
<i>Proventi da permessi di costruire</i>	
<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	
<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	
<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	
<i>Altri proventi straordinari</i>	
Totale proventi straordinari	0,00
Oneri straordinari	
<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	
<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	
<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	
<i>Altri oneri straordinari</i>	
Totale oneri straordinari	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.531.794,77
Imposte	3.694,17
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.528.100,60



NOTA INTEGRATIVA
CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2025

(Primo esercizio finanziario della Commissione)



1. Premessa

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del conto consuntivo dell'esercizio 2025 della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (di seguito "Commissione"), istituita dall'art. 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni.

La nota integrativa è redatta ai sensi dell'art. 37 del Regolamento concernente la disciplina contabile della Commissione (di seguito "Regolamento di contabilità"), approvato in data 21 gennaio 2026, il quale prevede che essa costituisca un documento illustrativo di natura tecnico-contabile, riportante l'andamento della gestione della Commissione nel suo complesso e nei vari settori operativi, nonché ogni informazione utile ai fini di una migliore comprensione dei dati contabili.

L'esercizio 2025 rappresenta il **primo esercizio finanziario** della Commissione. In coerenza con la norma transitoria di cui all'art. 64 del Regolamento di contabilità, la gestione finanziaria per il quarto trimestre del 2025 si è basata su indicazioni fornite dalla Commissione al Segretario Generale in base alla previsione di entrate e spese finanziarie. I termini previsti dall'art. 39 del Regolamento per l'approvazione del conto consuntivo sono posticipati di 60 giorni.

Il conto consuntivo, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di contabilità, si compone del rendiconto finanziario, del conto economico, dello stato patrimoniale e della relazione illustrativa, ed è corredato dalla presente nota integrativa e dalla situazione amministrativa.

La Commissione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e alle vigenti norme in materia di amministrazione e contabilità pubblica, ivi compresi la legge 31 dicembre 2009, n. 196, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e i successivi decreti attuativi, il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché alle disposizioni del codice civile, per quanto compatibili, come previsto dall'art. 2 del Regolamento di contabilità.

Lo schema del rendiconto finanziario 2025, per quanto riguarda le voci di entrata e di uscita, è redatto in conformità allo schema del Bilancio di previsione 2025 approvato, previo parere del Collegio dei revisori, in data 23 dicembre 2025.

Il rendiconto finanziario indica:

- le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- le entrate di competenza dell'anno, accertate, rimosse o rimaste da riscuotere;
- le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- le somme rimosse e quelle pagate in conto competenza e in conto residui;
- la situazione dei residui e la deliberazione di riaccertamento;
- le eventuali economie di gestione.

2. Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2025 sono conformi a quanto previsto dal codice civile e dai principi contabili generali applicabili alle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'art. 2 del Regolamento di contabilità.

In particolare, sono stati adottati i seguenti criteri:



Crediti: sono iscritti al valore nominale, corrispondente al valore di realizzo ragionevolmente atteso.

Debiti: sono iscritti al valore nominale, corrispondente all'importo delle obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di chiusura dell'esercizio.

Disponibilità liquide: sono iscritte al valore nominale e corrispondono al saldo del conto corrente acceso presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale, istituto finanziario di riferimento della Commissione.

Fondi per rischi e oneri: per l'anno 2025 accoglie esclusivamente l'accantonamento per il T.F.R. maturato dal personale in servizio nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025.

Entrate e spese: sono rilevate secondo il principio della competenza finanziaria ed economica, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento.

Trattandosi del primo esercizio finanziario della Commissione, non sussistono dati comparativi con esercizi precedenti.

3. Analisi del rendiconto finanziario

3.1 Entrate

Le entrate di competenza accertate nell'esercizio 2025 sono pari a € **2.031.471,80** e risultano maggiori per € 20.471,80 allo stanziamento definitivo di € **2.011.000,00**.

Le entrate sono costituite per € 2.011.491,00 da trasferimenti correnti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 13-bis del decreto legislativo n. 36/2021. L'intero importo accertato è stato riscosso nell'esercizio, pertanto non residuano somme da riscuotere al 31 dicembre 2025.

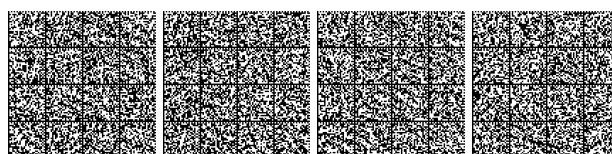
Tra le entrate correnti risulta un residuo attivo di € 19.980,80 relativo a somme da riscuotere quali conguagli di competenze erogate al Segretario generale e al Vice Segretario generale nell'anno 2025

Non si registrano entrate in conto capitale, gestioni speciali o partite di giro.

Entrate	Stanziamento def.	Accertato
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.011.000,00	2.031.471,80
Totale entrate correnti	2.011.000,00	2.031.471,80
Entrate in conto capitale	-	-
Gestioni speciali	-	-
Partite di giro	-	-
TOTALE ENTRATE	2.011.000,00	2.031.471,80

3.2 Spese

Le Spese di competenza impegnate nell'esercizio 2025 sono pari a complessivi € **503.371,20**, a fronte di uno stanziamento definitivo di € **663.000,00**. La differenza di € **153.741,57** è riconducibile in parte alla fase di avvio dell'attività della Commissione nel suo primo esercizio e in parte al mancato utilizzo



di stanziamenti per servizi non ancora attivati (utenze, servizi ausiliari, missioni, manutenzioni, attività di rappresentanza).

Le spese si articolano nelle seguenti macro-categorie:

Spese correnti	Stanz. def.	Impegnato	Pagato	Residui
Organi e incarichi istituzionali	330.000,00	324.112,77	252.484,75	71.628,02
Retribuzioni lorde	20.000,00	8.165,48	3.632,55	4.532,93
Totale spese personale	350.000,00	329.355,16	256.117,30	73.237,86
Servizi informatici e TLC	171.000,00	169.190,05	-	169.190,05
Utenze e canoni	85.000,00	-	-	-
Servizi ausiliari	19.000,00	-	-	-
Indennità di missione	12.000,00	-	-	-
Manutenzione mobili e arredi	3.000,00	-	-	-
Attività di rappresentanza	2.000,00	-	-	-
Altri servizi	21.000,00	1.902,90	-	1.902,90
Totale acquisto beni e servizi	313.000,00	171.092,95	-	171.092,95
TOTALE SPESE CORRENTI	663.000,00	503.371,20	256.117,30	247.253,90

3.3 Commento alle principali voci di spesa

Organi e incarichi istituzionali (€ 324.112,77): la voce comprende i compensi spettanti al Presidente, ai Componenti della Commissione, al Segretario generale e al Vice Segretario generale. I pagamenti effettuati nell'esercizio ammontano a € 252.484,75, con residui passivi di € 71.628,02 riferiti a oneri previdenziali, assistenziali e fiscali conteggiati sulle spettanze di cui sopra e versati all'INPS e all'Erario nel mese di gennaio 2026 e IRAP versata a febbraio 2026.

Retribuzioni lorde (€ 8.165,48): la voce si riferisce al trattamento economico di n. 3 unità di personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando. Le somme effettivamente pagate agli interessati quali competenze nette assommano a € 3.632,55. I residui passivi di € 4.532,93 si riferiscono a oneri previdenziali, assistenziali e fiscali conteggiati sulle predette spettanze e versati all'INPS e all'Erario nel mese di gennaio 2026 e IRAP versata a febbraio 2026.

Servizi informatici e di telecomunicazioni (€ 169.190,05): la voce comprende le spese per i servizi informatici necessari al funzionamento della Commissione, ivi inclusi servizi cloud, sviluppo e manutenzione di piattaforme digitali, assistenza tecnica e servizi di telecomunicazione di cui al contratto sottoscritto con la Società Generale d'Informatica S.p.A.. L'intero importo impegnato risulta da pagare al 31 dicembre 2025 e costituisce pertanto residuo passivo.

Altri servizi (€ 1.902,90): la voce riguarda quasi integralmente la quota del compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori maturata dalla data di nomina al 31.12.2025 pari a € 1.884,82. Detto importo insieme alla residua somma di € 18,08 risultano da pagare alla chiusura dell'esercizio e costituiscono pertanto residui passivi.

Si evidenzia che le voci **utenze e canoni** (€ 85.000,00), **servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente** (€ 19.000,00), **indennità di missione e di trasferta** (€ 12.000,00), **manutenzione ordinaria di mobili e arredi** (€ 3.000,00) e **servizi per attività di rappresentanza** (€ 2.000,00) presentano



stanziamenti non utilizzati, generando complessivamente economie per € 121.000,00, coerentemente con la fase di prima attivazione della Commissione.

4. Le risultanze della gestione 2025

Nel complesso si registra un avanzo di amministrazione pari a € 1.528.100,60 dato da entrate di competenza per complessivi € 2.031.471,80 e spese di competenza per € 503.371,20.

5. Analisi del conto economico

Il conto economico dell'esercizio 2025, redatto in forma scalare ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di contabilità, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2425 del codice civile per la parte applicabile, evidenzia un **risultato dell'esercizio positivo di € 1.528.100,60**.

5.1 Componenti positivi della gestione

I componenti positivi della gestione ammontano a complessivi € **2.011.491,00** e sono interamente costituiti da proventi da trasferimenti correnti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Non si registrano proventi da tributi, da vendite e prestazioni, dalla gestione dei beni, né altri ricavi e proventi diversi.

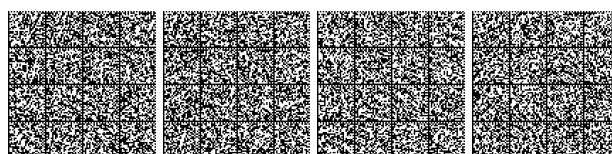
5.2 Componenti negativi della gestione

I componenti negativi della gestione ammontano a complessivi € **479.696,23** e si articolano come segue:

	Importo (€)
Prestazioni di servizi	471.851,80
Personale	7.844,43
TOTALE	479.696,23

Prestazioni di servizi (€ 471.851,80): la voce comprende i compensi per gli organi e incarichi istituzionali della Commissione (Presidente, Componenti, Segretario generale e Vice Segretario generale) pari a € 320.757,73, le spese per servizi informatici, di telecomunicazione e altri servizi necessari al funzionamento dell'ente pari a € 169.190,05, la quota del compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori maturata dalla data di nomina al 31.12.2025 pari a € 1.884,82 La differenza di € 23.335,84 rispetto al dato finanziario degli impegni (€ 495.187,64) è riconducibile per € 19.980,80 alla somma appostata tra i residui attivi e riferita, come già detto in apertura della presente nota, a somme da riscuotere quali conguagli di competenze erogate al Segretario generale e al Vice Segretario generale nell'anno 2025 e per € 3.355,04 all'IRAP conteggiata sui compensi per gli organi istituzionali soggetti all'imposta e riportata nella voce "Imposte".

Personale (€ 7.844,43): la voce rappresenta il costo del trattamento economico dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 del personale comandato in servizio presso la Commissione. La differenza di € 321,05 rispetto al dato finanziario degli impegni (€ 8.165,48) è dovuta all'IRAP conteggiata su detti compensi e riportata nella voce "Imposte".



5.3 Proventi e oneri finanziari, rettifiche di valore e partite straordinarie

Le sezioni C), D) ed E) del conto economico non presentano valori nell'esercizio 2025. Non si registrano proventi od oneri finanziari, rettifiche di valore di attività finanziarie, né proventi od oneri straordinari.

5.4 Imposte

Imposte (3.694,17) L'importo si riferisce all'imposta di bollo sull'estratto conto dell'Istituto per il credito sportivo e culturale per il periodo dal 27.10.2025 al 31.12.2025 pari a € 18,08 e all'IRAP conteggiata sui compensi degli organi istituzionali e del personale per € 3.676,09.

5.5 Risultato dell'esercizio

Il risultato economico dell'esercizio è pertanto positivo e pari a € **1.528.100,60**, determinato dalla differenza tra componenti positivi (€ 2.011.491,00), componenti negativi (€ 479.696,23) e imposte (€ 3.694,17).



6. Analisi dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025, redatto ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di contabilità, secondo lo schema dell'art. 2424 del codice civile per la parte applicabile, presenta un **totale dell'attivo e del passivo pari a € 1.775.354,70**. Trattandosi del primo esercizio, non si riportano dati comparativi dell'esercizio precedente.

6.1 Attivo

Crediti vs. partecipanti al fondo di dotazione (A): nessun valore iscritto.

Immobilizzazioni (B): nessun valore iscritto. La Commissione non dispone di immobilizzazioni immateriali, materiali o finanziarie.

Attivo circolante (C) – € 1.775.354,50: l'attivo circolante è composto dalla voce "Disponibilità liquide", pari a € 1.755.373,70, corrispondente al saldo del conto corrente acceso presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale al 31 dicembre 2025 e da altri crediti pari a € 19.980,80 da incassare quali conguagli di competenze erogate al Segretario generale e al Vice Segretario generale nell'anno 2025.

Ratei e risconti attivi (D): nessun valore iscritto.

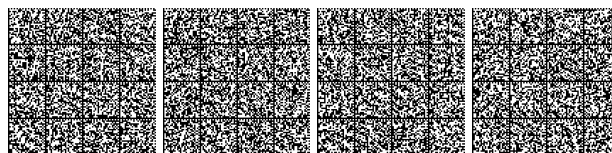
6.2 Passivo

	Importo (€)
A) Patrimonio netto	1.528.100,60
di cui: Risultato economico dell'esercizio	1.528.100,60
B) Fondi per rischi e oneri	0,00
di cui: Per trattamento di quiescenza	0,00
C) Trattamento di fine rapporto	-
D) Debiti	247.253,90
Debiti verso banche e tesoriere	18,08
Debiti verso fornitori	169.190,05
Debiti tributari	65.672,11
Debiti vs. istituti previdenza e sicurezza sociale	10.488,84
Altri debiti	1.884,82
E) Ratei e risconti passivi	-
TOTALE PASSIVO	1.775.354,50

Patrimonio netto (A) – € 1.528.100,60: essendo il primo esercizio, il patrimonio netto è interamente costituito dal risultato economico dell'esercizio 2025. Non sussistono fondo di dotazione né riserve pregresse.

Debiti (D) – € 247.253,90: i debiti al 31 dicembre 2025 sono così composti:

I **debiti verso banche e tesoriere** (€ 18,08) si riferiscono all'imposta di bollo sull'estratto conto dell'Istituto per il credito sportivo e culturale per il periodo dal 27.10.2025 al 31.12.2025.

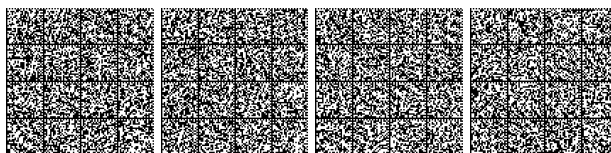


I **debiti verso fornitori** (€ 169.190,05) sono interamente riconducibili ai servizi informatici e di telecomunicazione prestati dalla Società Generale d'Informatica S.p.A. non liquidati alla chiusura dell'esercizio.

I **debiti tributari** (€ 65.672,11) si riferiscono per € 61.996,02 alle ritenute fiscali operate sulle competenze degli organi istituzionali e del personale liquidate nel 2025, versate all'Erario nel mese di gennaio 2026 e per € 3.676,09 all'IRAP conteggiata sui compensi erogati agli organi istituzionali e al personale nel 2025 e versata a febbraio 2026

I **debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale** (€ 10.488,84) riguardano i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle competenze del personale e degli organi istituzionali liquidate nel 2025 versate all'INPS nel mese di gennaio 2026.

Gli **altri debiti** (€ 1.884,82) si riferiscono alla quota del compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori maturata dalla data di nomina al 31.12.2025.



7. Situazione amministrativa

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2025, redatta ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di contabilità, evidenzia i seguenti risultati:

	Importo (€)
Fondo di cassa iniziale al 1° gennaio 2025	-
Riscossioni in c/competenza	2.011.491,00
Riscossioni in c/residui	-
Pagamenti in c/competenza	-256.117,30
Pagamenti in c/residui	-
Saldo di cassa al 31 dicembre 2025	1.755.373,70
Residui attivi	19.980,80
Residui passivi	-247.253,90
Avanzo di amministrazione al 31.12.2025	1.528.100,60

L'avanzo di amministrazione, pari a € **1.528.100,60**, è determinato dal saldo di cassa al 31 dicembre 2025 (€ 1.755.373,70), incrementato dei residui attivi (€ 19.980,80) e decrementato dei residui passivi (€ 247.253,90).

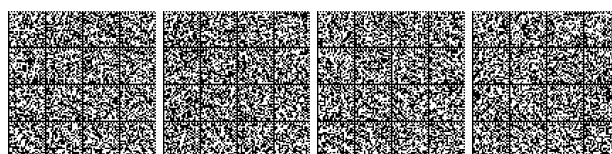
L'avanzo trova la propria principale giustificazione nel fatto che, trattandosi del primo esercizio della Commissione, il trasferimento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ha coperto l'intero fabbisogno annuale, a fronte di spese effettivamente sostenute in misura inferiore rispetto allo stanziamento, stante la fase di progressivo avvio dell'attività istituzionale. L'avanzo di amministrazione effettivamente accertato al 31 dicembre 2025, pari come più volte detto a € 1.528.100,60, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento di contabilità potrà essere utilizzato, in sede di stesura del bilancio di previsione 2026, in via preliminare per il raggiungimento del pareggio contabile e, per l'eventuale parte ancora disponibile assegnato al Fondo di riserva ordinario.

10. Considerazioni finali

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2025, primo esercizio finanziario della Commissione, presenta un quadro finanziario ed economico equilibrato, caratterizzato da:

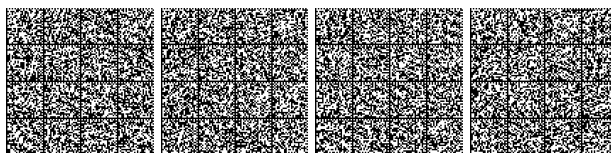
- un risultato economico dell'esercizio positivo di € 1.528.100,60;
- un avanzo di amministrazione di pari importo;
- disponibilità liquide al 31 dicembre 2025 pari a € 1.755.373,70;
- residui attivi per € 19.980,80 interamente riferibili a crediti certi;
- residui passivi per € 247.253,90, interamente riferiti a debiti certi.

L'entità dell'avanzo è coerente con la fase di avvio della Commissione, che nel corso del 2025 ha progressivamente attivato le proprie strutture operative e amministrative. Le risorse non utilizzate potranno essere programmate nei successivi esercizi finanziari, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di contabilità e delle finalità istituzionali dell'ente.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA**CONTO CONSUNTIVO****ESERCIZIO 2025**

(Primo esercizio finanziario della Commissione)



La presente relazione illustrativa costituisce parte integrante del conto consuntivo dell'esercizio 2025 della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (di seguito "Commissione"), istituita dall'art. 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 33 del Regolamento concernente la disciplina contabile della Commissione (di seguito "Regolamento di contabilità") approvato in data 21 gennaio 2026, riporta i principali fatti amministrativi dell'esercizio dal 1° ottobre 2025 al 31 dicembre 2025.

Dalla data di insediamento, l'Ufficio ha realizzato un insieme articolato di attività, che si espongono di seguito secondo una classificazione tematica.

A) Attività organizzative, regolamentari e convenzionali

Predisposizione del Regolamento di organizzazione e funzionamento, in vigore dal 12 dicembre.

Predisposizione del Regolamento di contabilità e del Regolamento di vigilanza, successivamente approvati nel 2026.

Sottoscrizione delle convenzioni con la Federazione italiana giuoco calcio e con la Federazione italiana pallacanestro.

Definizione del memorandum con la Guardia di Finanza (in corso di sottoscrizione) e avvio della negoziazione di due convenzioni rispettivamente con l'Agenzia delle Entrate e l'INPS.

B) Risorse strumentali

Conclusione con l'Agenzia delle Entrate dell'accordo per l'utilizzo di spazi, servizi e forniture presso l'immobile demaniale di largo Leopardi 5.

Conclusione con Sogei del contratto sottosoglia per l'implementazione delle infrastrutture e dei servizi informativi.

C) Risorse finanziarie

Acquisizione dei fondi assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2024 (€1,7 milioni) e per l'esercizio 2025 (€311 mila).

Corresponsione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio e al personale dell'Ufficio sulla base dei decreti di nomina, delle relazioni tecniche e delle tabelle della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Redazione del bilancio preventivo semplificato 2025, con acquisizione del parere del Collegio dei Revisori e successiva approvazione da parte del Collegio.



D) Attività di vigilanza e controllo

Attività di monitoraggio sulle 127 società professionistiche di calcio e pallacanestro, secondo le scadenze previste alle date del 16 ottobre, 16 novembre, 1° dicembre e 16 dicembre 2025.

E) Struttura organizzativa e attività amministrative

Avviate le seguenti attività amministrative: registrazione della Commissione al MePA; iscrizione all'ANAC quale stazione appaltante; iscrizione all'INAIL per la copertura assicurativa del personale; avvio della procedura di iscrizione al portale inPA per la gestione trasparente delle procedure di assunzione del personale.

F) Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2025 sono conformi a quanto previsto dal codice civile e dai principi contabili generali applicabili alle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'art. 2 del Regolamento di contabilità.

In particolare, sono stati adottati i seguenti criteri:

Crediti: sono iscritti al valore nominale, corrispondente al valore di realizzo ragionevolmente atteso.

Debiti: sono iscritti al valore nominale, corrispondente all'importo delle obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di chiusura dell'esercizio.

Disponibilità liquide: sono iscritte al valore nominale e corrispondono al saldo del conto corrente acceso presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale, istituto finanziario di riferimento della Commissione.

Fondi per rischi e oneri: per l'anno 2025 accoglie esclusivamente l'accantonamento per il T.F.R. maturato dal personale in servizio nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025.

Entrate e spese: sono rilevate secondo il principio della competenza finanziaria ed economica, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento.

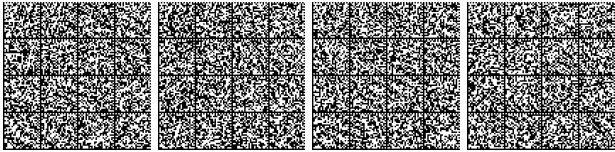
Trattandosi del primo esercizio finanziario della Commissione, non sussistono dati comparativi con esercizi precedenti.

Nei primi tre mesi del 2026 l'Ufficio ha operato sul fronte uffici e piattaforma, al fine (anche) di individuare valide alternative sia di spazi, sia di tecnologia; ha organizzato dei tavoli di confronto con la Figc, la Lba e la Fip per valutare possibili soluzioni di efficientamento delle procedure di controllo e vigilanza; ha proseguito i contatti con l'Agenzia delle entrate e con l'Inps per la redazione di protocolli di collaborazione; ha proseguito nelle attività di controllo e di vigilanza sulle società sportive.



Rendiconto finanziario 2025

	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE				RESIDUI				CASSA	
	Stanciamiento iniziale	Saldo Variazioni	Stanciamiento definitivo	Stanciamiento di cassa	Accantonati/ Impegnato	Differ. tra stanc. del e Impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/competenza	Rimborso da riscuotere/pagare	Residui indifferibili	Variazione in diminuzione dei residui	Riscossioni/Pagato	Anni per da incassare/pagare	Residui anno corrente	Riscossioni/ Pagamenti (Comp. + Residui)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	2.011.000,00	0,00	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.491,00	491,00	2.011.491,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2.011.491,00
<i>E. 2.01.01.01.00 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>	2.011.000,00	0,00	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.491,00	491,00	2.011.491,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2.011.491,00
Entrate da trasferimenti correnti	2.011.000,00	0,00	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.491,00	491,00	2.011.491,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2.011.491,00
Entrate da servizi e altre attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
E. 3.05.99.99.000 Altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,80	19.980,80	19.980,80	19.980,80	0,00		19.980,80		19.980,80	0,00
Totale Entrate Correnti	2.011.000,00	0,00	2.011.000,00	2.011.000,00	2.031.471,80	20.471,80	2.011.491,00	19.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,80	2.011.491,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Totale Entrate in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Totale Gestioni Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Totale Partite di Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	2.011.000,00	0,00	2.011.000,00	2.011.000,00	2.031.471,80	20.471,80	2.011.491,00	19.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,80	2.011.491,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	300.000,00	30.000,00	330.000,00	330.000,00	324.112,77	0,00	252.484,75	71.628,02					71.628,02	252.484,75
<i>U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</i>	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	8.165,48	-11.834,52	3.632,35	4.532,93					4.532,93	3.632,35
<i>U.1.01.01.00.000 Retribuzioni forf.</i>	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	332.278,25	-11.834,52	256.117,30	76.160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76.160,95	256.117,30
Spesa per il personale	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	332.278,25	-11.834,52	256.117,30	76.160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76.160,95	256.117,30
<i>U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	169.190,05	-1.809,95	0,00	169.190,05					169.190,05	0,00
<i>U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni</i>	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
<i>U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</i>	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
<i>U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta</i>	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
<i>U.1.03.02.02.003 Indennità di missione e di trasferta</i>	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
<i>U.1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</i>	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	1.903,30	-19.097,10	0,00	0,00					0,00	0,00
<i>U.1.03.02.99.000 Altre spese correnti non classificate altrove</i>	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	1.903,30	-19.097,10	0,00	0,00					0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	313.000,00	0,00	313.000,00	171.000,00	171.092,35	-141.907,65	0,00	171.092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	171.092,35	0,00
Totale Spese Correnti	669.000,00	0,00	669.000,00	521.000,00	503.371,20	-138.748,57	256.117,30	247.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	247.253,90	256.117,30
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Totale Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Totale Gestioni Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Totale Partite di Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
TOTALE USCITE DI COMPETENZA	669.000,00	0,00	669.000,00	521.000,00	503.371,20	-138.748,57	256.117,30	247.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	247.253,90	256.117,30

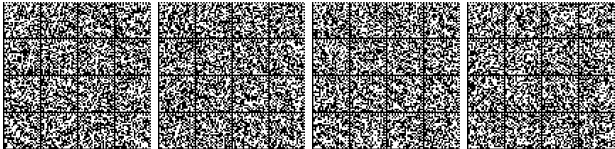


Conto consuntivo 2025

Situazione amministrativa al 31 dicembre 2025

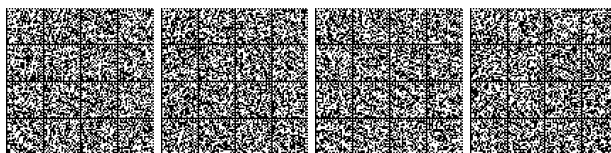
(Importi in euro)

Fondo di cassa iniziale al 1° gennaio		0,00
	In conto competenza	In conto residui
Riscossioni	2.011.491,00	0,00
Pagamenti	256.117,30	0,00
Saldo E/U	1.755.373,70	1.755.373,70
Saldo di cassa al 31 dicembre 2025		1.755.373,70
	Anni precedenti	Anno corrente
Residui attivi	0,00	19.980,80
Residui passivi	0,00	247.253,90
Saldo residui	0,00	-227.273,10
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2025		1.528.100,60

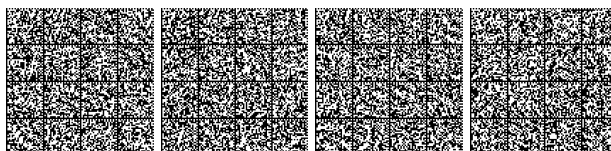


Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2025
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.775.354,50
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	
Costi di impianto e di ampliamento	
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	
Avviamento	
Immobilizzazioni in corso ed acconti	
Altre	
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00
<u>Immobilizzazioni materiali</u>	
Beni demaniali	
Terreni	
Fabbricati	
Infrastrutture	
Altri beni demaniali	
Altre immobilizzazioni materiali	
Terreni	
di cui in leasing finanziario	
Fabbricati	
di cui in leasing finanziario	
Impianti e macchinari	
di cui in leasing finanziario	
Attrezzature industriali e commerciali	
Mezzi di trasporto	
Macchine per ufficio e hardware	
Mobili e arredi	
Infrastrutture	
Diritti reali di godimento	
Altri beni materiali	
Immobilizzazioni in corso ed acconti	
Totale immobilizzazioni materiali	0,00
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	
Partecipazioni in	
imprese controllate	
imprese partecipate	
altri soggetti	
Crediti verso	
altre amministrazioni pubbliche	
imprese controllate	
imprese partecipate	
altri soggetti	
Altri titoli	
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
<u>Rimanenze</u>	
Totale rimanenze	0,00
<u>Crediti</u>	
Crediti di natura tributaria	
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	
Altri crediti da tributi	
Crediti da Fondi perequativi	
Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	
imprese controllate	
imprese partecipate	
verso altri soggetti	
Verso clienti ed utenti	
Altri Crediti	
verso l'erario	
per attività svolta per c/terzi	
altri	19.980,80
Totale crediti	19.980,80
<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	
Partecipazioni	
Altri titoli	
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
<u>Disponibilità liquide</u>	
Conto di tesoreria	
Istituto tesoriere	
presso Banca d'Italia	
Altri depositi bancari e postali	1.755.373,70
Denaro e valori in cassa	
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	
Totale disponibilità liquide	1.755.373,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.775.354,50
D) RATEI E RISCONTI	
Ratei attivi	
Risconti attivi	
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.775.354,50



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2025
A) PATRIMONIO NETTO	
Fondo di dotazione	
Riserve	
da risultato economico di esercizi precedenti	
da capitale	
da permessi di costruire	
Risultato economico dell'esercizio	1.528.100,60
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.528.100,60
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
Per trattamento di quiescenza	
Per imposte	
Altri	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
TOTALE T.F.R. (C)	0,00
D) DEBITI (1)	
Debiti da finanziamento	
prestiti obbligazionari	
v/ altre amministrazioni pubbliche	
verso banche e tesoriere	18,08
verso altri finanziatori	
Debiti verso fornitori	169.190,05
Acconti	
Debiti per trasferimenti e contributi	
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	
altre amministrazioni pubbliche	
imprese controllate	
imprese partecipate	
altri soggetti	
Altri debiti	
tributari	65.672,11
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.488,84
per attività svolta per c/terzi (2)	
altri	1.884,82
TOTALE DEBITI (D)	247.253,90
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
Ratei passivi	
Risconti passivi	
Contributi agli investimenti	
da altre amministrazioni pubbliche	
da altri soggetti	
Concessioni pluriennali	
Altri risconti passivi	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.775.354,50
CONTI D'ORDINE	
1) Impegni su esercizi futuri	
2) beni di terzi in uso	
3) beni dati in uso a terzi	
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	
5) garanzie prestate a imprese controllate	
6) garanzie prestate a imprese partecipate	
7) garanzie prestate a altre imprese	
8) garanzie prestate da terzi	
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00



DELIBERA 27 aprile 2026.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2026 e pluriennale 2026-2028. (Delibera n. 4/2026).

ALLEGATI

Bilancio di previsione 2026

Fondo di cassa iniziale al 1° gennaio 2025	0,00
Residui attivi iniziali	0,00
Residui passivi iniziali	0,00
Avanzo di amministrazione iniziale 1° gennaio 2025	0,00
Entrate accertate ottobre-dicembre 2025	2.031.471,80
Uscite impegnate ottobre - dicembre 2025	-503.371,20
Variazione dei residui già verificatesi in corso d'esercizio	
Residui attivi	0
Residui passivi	0,00
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2025	1.528.100,60



Bilancio di previsione 2026 - Decisionale 4° livello

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Fondo di cassa iniziale									
4° livello									

Bilancio di previsione 2026 - Decisionale 4° livello

[illegible]

[illegible]

Bilancio di previsione pluriennale 2026-2028 decisionale - 4° livello

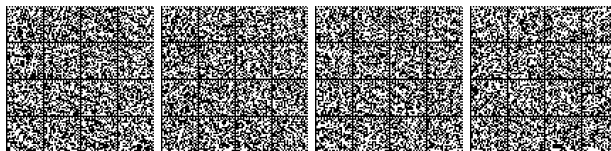
			Previsioni competenza definitive esercizio precedente	Previsioni Competenza 2026	Previsioni di Cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
	1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
		1.1.1.1.000		6.693,72			
				Retribuzioni in denaro	636.061,17	1.019.000,00	1.019.000,00
		1.1.2.1.000		1.150,71	154.150,71	340.000,00	340.000,00
		1.1.2.2.000		0,00	47.000,00	75.000,00	75.000,00
				Altri contributi sociali			
	1.1 - Redditi da lavoro dipendente Totale		7.844,43	833.000,00	837.211,88	1.434.000,00	1.434.000,00
	1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
		1.2.1.1.000		3.676,09	71.576,09	100.900,00	100.900,00
				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
		1.2.1.2.000		18,08	68,08	50,00	50,00
				Imposta di registro e di bollo			
		1.2.1.6.000		0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
				Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
		1.2.1.99.000		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
	1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente Totale		3.694,17	82.950,00	86.644,17	120.950,00	120.950,00
	1.3 - Acquisto di beni e servizi						
		1.3.1.2.000		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				Altri beni di consumo			
		1.3.2.1.000		322.642,55	1.300.357,80	1.230.200,00	1.230.200,00
				Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
		1.3.2.10.000		0,00	160.000,00	110.000,00	110.000,00
				Consulenze			
		1.3.2.11.000		0,00	162.000,00	52.000,00	52.000,00
				Prestazioni professionali specialistiche			
		1.3.2.13.000		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
		1.3.2.16.000		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Servizi amministrativi			
		1.3.2.17.000		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Servizi finanziari			
		1.3.2.19.000		169.190,05	510.190,05	90.000,00	90.000,00
				Servizi informatici e di telecomunicazioni			
		1.3.2.2.000		0,00	185.000,00	155.000,00	155.000,00
				Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
		1.3.2.4.000		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Acquisti di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
		1.3.2.5.000		0,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00
				Utenze e canoni			
		1.3.2.7.000		0,00	139.000,00	91.000,00	91.000,00
				Utilizzo beni di terzi			
		1.3.2.9.000		0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
				Manutenzione ordinaria e riparazioni			
		1.3.2.99.000		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				Altri servizi			
	1.3 - Acquisto di beni e servizi Totale		491.832,60	2.402.200,00	2.641.547,85	1.895.200,00	1.895.200,00
	1.4 - Trasferimenti correnti						
	1.4 - Trasferimenti correnti Totale						
	1.7 - Interessi passivi						
		1.7.5.5.000		0,00	0,00	0,00	0,00
				Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
	1.7 - Interessi passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
		1.9.1.1.000		0,00	0,00	0,00	0,00
				Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)			
		1.9.99.5.000		0,00	0,00	0,00	0,00
				Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non			
	1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.10 Altre spese correnti						
		1.10.1.1.000		0,00	1.534.950,60	1.539.800,60	1.544.650,60
				Fondo di riserva			
		1.10.4.1.000		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Premi di assicurazione contro i danni			
		1.10.99.99.000		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Altre spese correnti n.a.c.			
	1.10 Altre spese correnti		0,00	1.559.950,60	1.559.950,60	1.564.800,60	1.569.650,60
	2 - Spese in conto capitale						
			0,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
	2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
		2.2.1.3.000		0,00	38.000,00	5.000,00	5.000,00
				Mobili e arredi			
		2.2.1.4.000		0,00	0,00	0,00	0,00
				Impianti e macchinari			



				Previsioni competenza definitive esercizio precedente	Previsioni Competenza 2026	Previsioni di Cassa 2026	Previsione competenza 2027	Previsione competenza 2028
			Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.1.5.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.1.6.000	Hardware	0,00	62.000,00	62.000,00	15.000,00	15.000,00
		2.2.1.7.000	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.1.9.000	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.1.99.000	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.3.2.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.3.5.000		0,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
	2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
	7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			0,00	1.023.000,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
	7.1 - Uscite per partite di giro							
		7.1.1.2.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		7.1.2.1.000	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	187.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		7.1.2.2.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	211.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00
		7.1.2.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.1.3.1.000	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00	257.000,00
		7.1.3.2.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		7.1.99.1.000	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.1.99.3.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		7.1.99.99.000	Altre uscite per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.1 - Uscite per partite di giro Totale			0,00	1.023.000,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
	7.2 - Uscite per conto terzi							
		7.2.2.1.000	Troasferimenti per conto terzi a Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.2.4.2.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.2.5.1.000	Versamenti di imposte di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2 - Uscite per conto terzi Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

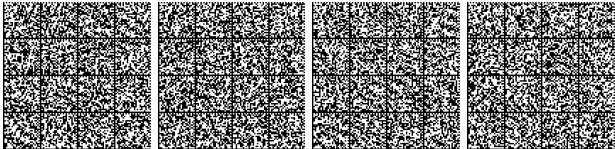
Preventivo economico 2026

A) PROVENTI CORRENTI			
01) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			0,00
02) Trasferimenti correnti			3.450.000,00
03) Rimborsi da altri soggetti pubblici			0,00
04) Proventi diversi			0
Totale PROVENTI CORRENTI (A)			3.450.000,00
B) COSTI CORRENTI			
05) Personale			
a) Retribuzioni in denaro	633.000,00		
b) Contributi sociali a carico dell'ente	153.000,00		786.000,00
06) Costi Organi istituzionali			1.197.400,00
07) Costi organi amministrazione e di controllo			32.800,00
08) Prestazioni di terzi			327.000,00
09) Acquisto di beni di consumo			7.000,00
10) Acquisto di servizi			858.000,00
11) Imposte e tasse			15.050,00
12) Altri costi correnti di gestione			5.000,00
Totale COSTI CORRENTI (B)			3.228.250,00
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI (A - B)			221.750,00
C) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI			
13) Ammortamento beni mobili ed oneri capitalizzati			16.960,00
14) Accantonamento ai Fondi di quiescenza e al Fondo pensionistico integrativo			47.000,00
Totale RETTIFICHE DI VALORE			63.960,00
MARGINE DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)			157.790,00
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Interessi attivi e altri proventi finanziari			0,00
16) Interessi passivi e altri oneri finanziari			0,00
Totale PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) Proventi			
17) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo			
18) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo			
Totale proventi straordinari			0
e. 2) Oneri			
19) Insussistenza dell'attivo			
20) Minusvalenze patrimoniali			
21) Accantonamenti per svalutazione di crediti			
22) Oneri straordinari			
Totale oneri straordinari			0
Totale (E) (e.1 - e.2)			0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			157.790,00
F) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (IRAP)			67.900,00
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			89.890,00



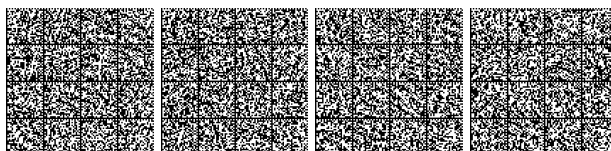
Quadro generale riassuntivo per l'esercizio 2026

Entrate			Spese		
Titolo di livello	Tipologie e categorie	Previsione 2026	Titolo di livello	Macroaggregati	Previsione 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.755.373,70	Previsione di cassa 2026		
01 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1 - Tributi	0,00	1.1 - Redditi da lavoro dipendente		
	2.1 - Trasferimenti correnti	3.450.000,00	1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		
	3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	1.3 - Acquisto di beni e servizi		
03 - Entrate extratributarie	3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	1.4 - Trasferimenti correnti		
	3.3 - Interessi attivi	0,00	1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		
	3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	1.10 - Altre spese correnti (*)		
Totale entrate correnti		3.450.000,00	Totale spese correnti		
04 - Entrate in conto capitale	-	-	2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
	Totale entrate in conto capitale	-	Totale spese in conto capitale		
	Totale entrate al netto delle PG	3.450.000,00	Totale spese al netto delle PG		
09 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.1 - Entrate per partite di giro	1.023.000,00	7.1 - Uscite per partite di giro		
	9.2 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	7.2 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	1.023.000,00	Totale Spese per conto terzi e partite di giro		
TOTALE ENTRATE		4.473.000,00	TOTALE SPESE		
Disavanzo di competenza		-	Avanzo di competenza		
Totale a pareggio		4.473.000,00	Totale a pareggio		



Relazione illustrativa al Bilancio di previsione annuale 2026 e al bilancio di previsione pluriennale 2026-2028

(art. 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)



1. Premessa e quadro regolamentare

La presente relazione illustrativa accompagna il bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2026 e il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2026–2028 della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (di seguito "Commissione"), istituita dall'art. 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche "Decreto").

La relazione è redatta ai sensi dell'art. 7, del Regolamento concernente la disciplina contabile della Commissione (di seguito "Regolamento di contabilità"), approvato in data 21 gennaio 2026, il quale prevede che il bilancio di previsione annuale sia corredato da una relazione che illustri i criteri seguiti per la sua redazione e riporti ogni notizia utile a conferire maggiore chiarezza ai dati in esso contenuti.

Il bilancio di previsione annuale 2026 è redatto in termini di competenza e di cassa, con carattere autorizzatorio, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di contabilità. Il bilancio di previsione pluriennale 2026–2028 è redatto in termini di competenza, con carattere autorizzatorio, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Regolamento.

Il bilancio di previsione annuale si compone, ai sensi del citato art. 7 del Regolamento di contabilità, del preventivo finanziario (decisionale e gestionale – art. 8), del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (art. 10) e del preventivo economico (art. 11). Sono allegati al bilancio la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 (art. 12), il prospetto di riconciliazione economico-finanziario (art. 13) e la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Il preventivo finanziario decisionale è articolato al quarto livello del piano dei conti integrato di cui all'art. 3 del Regolamento di contabilità, adottato in conformità all'Allegato 1 del d.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132. Il preventivo finanziario gestionale è articolato al quinto livello del piano dei conti integrato, come previsto dall'art. 9, comma 4. Relativamente alle spese si segnala che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 12 dicembre 2012, sono in corso di attivazione le interlocuzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato al fine di definire le "Missioni" maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, a cui farà seguito l'individuazione dei "Programmi" secondo gli aggregati omogenei delle attività realizzate dalla Commissione. In occasione dell'assestamento di bilancio 2026 si provvederà alla ripartizione per missioni e programmi degli stanziamenti complessivi di ciascuna voce di uscita.

Si precisa che, trattandosi del secondo esercizio finanziario della Commissione, la presente relazione evidenzia le variazioni rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio 2025 (primo esercizio). In applicazione della norma transitoria di cui all'art. 64 del Regolamento di contabilità, i termini previsti dall'art. 16 per la formazione dei documenti di previsione sono posticipati di 120 giorni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del Regolamento di contabilità, la Commissione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e alle vigenti norme in materia di amministrazione e contabilità pubblica, ivi compresi la legge 31 dicembre 2009, n. 196, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e i successivi decreti attuativi, il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché alle disposizioni del codice civile, per quanto compatibili.

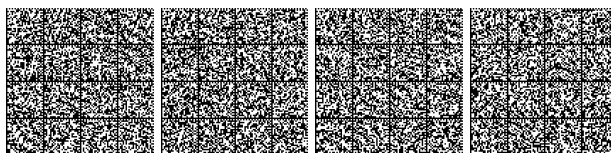


2. Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità, al bilancio annuale di previsione è allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025. In considerazione della dilazione delle scadenze fissate per l'approvazione dei documenti previsionali e di consuntivazione prevista dall'art 64 del regolamento di contabilità, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 sarà definitivamente accertato con il conto consuntivo 2025 che verrà approvato dalla Commissione in data 16 aprile 2026 e determinato come di seguito riportato:

Componente	Importo (€)
Fondo di cassa al 31.12.2025	1.755.373,70
Residui attivi al 31.12.2025	19.980,80
Residui passivi al 31.12.2025	-247.253,90
Avanzo di amministrazione al 31.12.2025	1.528.100,60

L'avanzo è utilizzato nel bilancio di previsione 2026 per il raggiungimento del pareggio contabile e per l'alimentazione del fondo di riserva ordinario, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento di contabilità.



3. Preventivo finanziario annuale 2026

3.1 Entrate

Le entrate di competenza per l'esercizio 2026, al netto delle entrate per conto terzi e partite di giro, sono previste in complessivi **€ 3.450.000,00**, con previsioni di cassa pari a **€ 3.469.980,80** (comprehensive di residui attivi per € 19.980,80 provenienti dall'esercizio precedente). Le entrate si articolano come segue:

Cod.	Descrizione	Def. 2025	Comp. 2026	Cassa 2026	Var.
	TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI				
2.1.1.1.3	Trasf. correnti da PCM	2.011.491,00	-	-	-
2.1.3.2.999	Altri trasf. correnti da imprese	-	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
	Totale Titolo 2	2.011.491,00	3.450.000,00	3.450.000,00	1.438.509,00
	TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.5.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	19.980,80	-	19.980,80	-
	Totale Titolo 3	19.980,80	-	19.980,80	-
	TOTALE ENTRATE (netto PG)	2.031.471,80	3.450.000,00	3.469.980,80	1.418.528,20

Il dato evidenzia il passaggio dalla fonte di finanziamento iniziale (trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce 2.1.1.1.3, azzerata nel 2026) al regime ordinario di **autofinanziamento** a carico delle imprese del settore sportivo professionistico (voce 2.1.3.2.999), come previsto dall'art. 13-bis, commi 11 e 12, del Decreto.

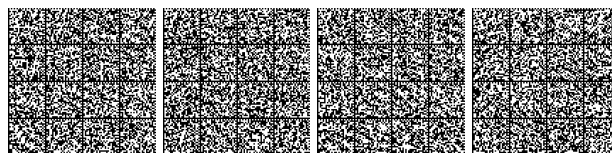


3.2 Uscite

Le uscite di competenza per l'esercizio 2026, al netto delle uscite per conto terzi e partite di giro, sono previste in complessivi **€ 4.978.100,60** (di cui € 4.878.100,60 per spese correnti e € 100.000,00 per spese in conto capitale), con previsioni di cassa pari a **€ 5.225.354,50**. Le uscite correnti al netto del fondo di riserva ammontano a € 3.443.150,00.

Di seguito il dettaglio articolato per voce del Piano dei Conti Integrato:

Codice	Descrizione	Previsioni definitive 2025	Competenza 2026	Cassa 2026	Variazioni
	1.1 – REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
1.1.1.1.000	Retribuzioni in denaro	6.693,72	633.000,00	636.061,17	626.306,28
1.1.2.1.000	Contributi sociali effettivi	1.150,71	153.000,00	154.150,71	151.849,29
1.1.2.2.000	Altri contributi sociali (TFR)	-	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	Totale 1.1	7.844,43	833.000,00	837.211,88	825.155,57
	1.2 – IMPOSTE E TASSE				
1.2.1.1.000	IRAP	3.676,09	67.900,00	71.576,09	64.223,91
1.2.1.2.000	Imposta registro e bollo	18,08	50,00	68,08	31,92
1.2.1.6.000	TARI	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.99.000	Altre imposte e tasse	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale 1.2	3.694,17	82.950,00	86.644,17	79.255,83
	1.3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
1.3.1.2.000	Beni di consumo	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.3.2.1.000	Organi e incarichi istituzionali	322.642,55	1.230.200,00	1.300.357,80	907.557,45
1.3.2.10.000	Consulenze	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1.3.2.11.000	Prestazioni profess. special.	-	162.000,00	162.000,00	162.000,00
1.3.2.13.000	Servizi ausiliari funzionamento	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.16.000	Servizi amministrativi	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.17.000	Servizi finanziari	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.19.000	Servizi informatici e TLC	169.190,05	341.000,00	510.190,05	171.809,95
1.3.2.2.000	Eventi, pubblicità, trasferte	-	185.000,00	185.000,00	185.000,00
1.3.2.4.000	Formazione personale	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.000	Utenze e canoni	-	85.000,00	85.000,00	85.000,00



1.3.2.7.000	Utilizzo beni di terzi	-	139.000,00	139.000,00	139.000,00
1.3.2.9.000	Manutenzione e riparazioni	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.3.2.99.000	Altri servizi	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Totale 1.3	491.832,60	2.402.200,00	2.641.547,85	1.910.367,40
	1.10 – ALTRE SPESE CORRENTI				
1.10.1.1.000	Fondo di riserva ordinario	-	1.534.950,60	1.534.950,60	1.534.950,60
1.10.4.1.000	Premi di assicurazione	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale 1.10	-	1.559.950,60	1.559.950,60	1.559.950,60
	TOTALE SPESE CORRENTI (Tit. 1)	503.371,20	4.878.100,60	5.125.354,50	4.374.729,40
	2 – SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.2.1.3.000	Mobili e arredi	-	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2.2.1.7.000	Hardware	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Totale Titolo 2	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE USCITE (netto PG)	503.371,20	4.978.100,60	5.225.354,50	4.474.729,40

3.3 Commento alle principali voci di uscita

Redditi da lavoro dipendente – 1.1 (€ 833.000,00): la voce comprende retribuzioni in denaro per personale a tempo indeterminato (€ 307.000,00, voce 1.1.1.1.2) e a tempo determinato (€ 326.000,00, voce 1.1.1.1.6), contributi obbligatori (€ 153.000,00, voce 1.1.2.1.1) e accantonamento TFR (€ 47.000,00, voce 1.1.2.2.3). L'incremento rispetto al 2025 (€ 7.844,43) riflette l'ampliamento dell'organico della Commissione. Nel corso dell'esercizio è previsto l'ingresso in servizio di 1 dirigente, del Portavoce del Presidente, di 6 funzionari e 3 impiegati di ruolo e di 5 funzionari in comando.

Le proiezioni di spesa e le risorse assegnate sono sufficienti a garantire la sostenibilità delle posizioni autorizzate ma non il raggiungimento della soglia numerica di personale prevista dall'art. 13-bis per il conseguimento delle funzioni attribuite alla Commissione

Imposte e tasse – 1.2 (€ 82.950,00): voce significativamente ampliata rispetto al 2025 (€ 3.694,17) per includere l'IRAP (€ 67.900,00, voce 1.2.1.1.1), la TARI (€ 10.000,00, voce 1.2.1.6.1), l'imposta di registro e bollo (€ 50,00) e altre imposte (€ 5.000,00).

Organi e incarichi istituzionali – 1.3.2.1.000 (€ 1.230.200,00): comprende le indennità del Presidente, dei Componenti, del Segretario generale e del Vice Segretario generale (€ 1.187.400,00, voce 1.3.2.1.1), i rimborsi (€ 10.000,00, voce 1.3.2.1.2) e i compensi del Collegio dei revisori dei conti (€ 32.800,00, voce 1.3.2.1.8).

Consulenze – 1.3.2.10.000 (€ 160.000,00): incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza a supporto dell'attività istituzionale.



Prestazioni professionali specialistiche – 1.3.2.11.000 (€ 162.000,00): comprende patrocinio legale (€ 120.000,00, voce 1.3.2.11.006), prestazioni contabili e tributarie (€ 37.000,00, voce 1.3.2.11.008) e altre prestazioni specialistiche (€ 5.000,00).

Servizi informatici e TLC –1.3.2.19.000 (€ 341.000,00): servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT (voce gestionale 1.3.2.19.10), in crescita rispetto al 2025 (€ 169.190,05) per il potenziamento delle infrastrutture digitali.

Eventi, pubblicità e trasferte –1.3.2.2.000 (€ 185.000,00): comprende indennità di missione e trasferta per gli incaricati di missioni ispettive (€ 180.000,00, voce 1.3.2.2.2) e partecipazione a manifestazioni e convegni (€ 5.000,00, voce 1.3.2.2.5).

Utenze e canoni –1.3.2.5.000 (€ 85.000,00): comprende energia elettrica (€ 40.000,00), banche dati (€ 30.000,00), telefonia fissa e mobile (€ 6.000,00), acqua (€ 1.000,00) e altri canoni (€ 8.000,00) da corrispondere per l'immobile che sarà adibito ad ufficio.

Premi di assicurazioni contro i danni – 1.10.4.1.000 (€ 25.000,00): include i premi per coperture assicurative RCT, RCO, infortuni, rischio locativo, ecc.

Spese in conto capitale – Titolo 2 (€ 100.000,00): voce destinata all'acquisto di mobili e arredi (€ 38.000,00, voce 2.2.1.3.000) e hardware (€ 62.000,00, voce 2.2.1.7.000, include eventuale server, postazioni di lavoro e periferiche) quali dotazioni dell'immobile destinato ad ufficio.



4. Pareggio di bilancio e fondo di riserva

Il pareggio del bilancio di previsione 2026 è assicurato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2025, pari a € 1.528.100,60. Il totale delle entrate comprensive dell'avanzo di amministrazione ammonta a **€ 4.978.100,60**, pari al totale delle uscite comprensive del fondo di riserva e delle spese in conto capitale.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di contabilità, è istituito il **fondo di riserva ordinario** (voce 1.10.1.1.1) per un importo di **€ 1.531.274,51**, alimentato dall'avanzo di amministrazione pregresso e da quello previsto per l'esercizio 2026 pari a € 3.173,91.

	Importo (€)
Totale entrate di competenza	3.450.000,00
Spese correnti (netto fondo riserva)	-3.343.150,00
Spese in conto capitale	-100.000,00
(+) Avanzo di amministrazione 2026	6.850,00
(+) Avanzo di amministrazione al 31.12.2025	1.528.100,60
TOTALE RISORSE	1.534.950,60
Fondo di riserva ordinario 2026	1.534.950,60

5. Quadro generale riassuntivo (Ved. all.to 1)

Il quadro generale riassuntivo, redatto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di contabilità, sintetizza le previsioni di competenza e di cassa del bilancio annuale 2026, confrontate con le previsioni definitive 2025. Il quadro include le entrate e uscite per conto terzi e partite di giro (Titolo 9/7), previste in € 1.023.000,00, relative a ritenute erariali, previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e autonomo, scissione contabile IVA (split payment) e fondi economici.

6. Preventivo economico (Ved. all.to 2)

Il preventivo economico 2026 evidenzia un risultato positivo di **€ 89.890,00** al netto delle spese in conto capitale pari a € 100.000,00.

7. Prospetto di riconciliazione economico-finanziario

Tenuto conto delle risultanze economiche riportate nel paragrafo precedente, si rappresenta a seguire la riconciliazione tra i risultati economico e finanziario



Avanzo dell'esercizio da contabilità finanziaria	6.850,00
Stanziamenti iscritti nelle uscite in conto capitale per acquisto di immobilizzazioni materiali	100.000,00
	106.850,00
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	16.960,00
Risultato economico dell'esercizio 2026	89.890,00



8. Bilancio di previsione pluriennale 2026–2028

Il bilancio di previsione pluriennale 2026–2028, redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità, descrive le linee strategiche della Commissione con riferimento ad un arco temporale triennale. Gli stanziamenti del primo anno coincidono con quelli del corrispondente preventivo finanziario annuale (art. 5, comma 4).

8.1 Entrate pluriennali

Cod.	Descrizione	Def. 2025	2026	2027	2028
2.1.1.1.3	Trasf. correnti da PCM	2.011.491,00	-	-	-
2.1.3.2.999	Trasf. correnti da imprese	-	3.450.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	Totale Titolo 2	2.011.491,00	3.450.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.5.99.99.999	Altre entrate correnti	19.980,80	-	-	-
	Totale entrate (netto PG)	2.031.471,80	3.450.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
9.1	Entrate per partite di giro	-	1.023.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
	TOTALE ENTRATE	2.031.471,80	4.473.000,00	4.765.000,00	4.765.000,00

8.2 Uscite pluriennali

Cod.	Descrizione	Def. 2025	2026	2027	2028
	1.1 – Redditi lavoro dipendente				
1.1.1.1.000	Retribuzioni in denaro	6.693,72	633.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00
1.1.2.1.000	Contributi sociali effettivi	1.150,71	153.000,00	340.000,00	340.000,00
1.1.2.2.000	Altri contributi sociali (TFR)	0,00	47.000,00	75.000,00	75.000,00
	Totale 1.1	7.844,43	833.000,00	1.434.000,00	1.434.000,00
	1.2 – Imposte e tasse				
1.2.1.1.000	IRAP	3.676,09	67.900,00	100.900,00	100.900,00
1.2.1.2.000	Imposta registro e bollo	18,08	50,00	50,00	50,00
1.2.1.6.000	TARI	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.99.000	Altre imposte e tasse	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale 1.2	3.694,17	82.950,00	120.950,00	120.950,00
	1.3 – Acquisto beni e servizi				
1.3.1.2.000	Beni di consumo	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.3.2.1.000	Organi e incarichi istituz.	322.642,55	1.230.200,00	1.230.200,00	1.230.200,00
1.3.2.10.000	Consulenze	0,00	160.000,00	110.000,00	110.000,00
1.3.2.11.000	Prestazioni prof. special.	0,00	162.000,00	52.000,00	52.000,00
1.3.2.13.000	Servizi ausiliari	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.16.000	Servizi amministrativi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.17.000	Servizi finanziari	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.19.000	Servizi informatici e TLC	169.190,05	341.000,00	90.000,00	90.000,00



1.3.2.2.000	Eventi, pubblicità, trasferte	0,00	185.000,00	155.000,00	155.000,00
1.3.2.4.000	Formazione personale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.000	Utenze e canoni	0,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00
1.3.2.7.000	Utilizzo beni di terzi	0,00	139.000,00	91.000,00	91.000,00
1.3.2.9.000	Manutenzione e riparazioni	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.99.000	Altri servizi	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Totale 1.3	491.832,60	2.402.200,00	1.895.200,00	1.895.200,00
	1.10 – Altre spese correnti				
1.10.1.1.000	Fondo di riserva	0,00	1.534.950,60	1.539.800,60	1.544.650,60
1.10.4.1.000	Premi di assicurazione	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale 1.10	0,00	1.559.950,60	1.564.800,60	1.569.650,60
	TOTALE SPESE CORRENTI	503.371,20	4.878.100,60	5.014.950,60	5.019.800,60
	2 – Spese in conto capitale				
2.2.1.3.000	Mobili e arredi	0,00	38.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2.1.7.000	Hardware	0,00	62.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Titolo 2	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
7.1	Uscite per partite di giro	0,00	1.023.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
	TOTALE USCITE	503.371,20	6.001.100,60	6.299.950,60	6.304.800,60

8.3 Analisi dell'evoluzione triennale

Redditi da lavoro dipendente: la voce cresce da € 833.000,00 nel 2026 a € 1.434.000,00 nel 2027–2028. Con la presente si conferma che il numero di assunzioni e stabilizzazioni programmate nel piano occupazionale 2026-2028 è coerente con le coperture economico-finanziarie attualmente disponibili. Le proiezioni di spesa e le risorse assegnate sono sufficienti a garantire la sostenibilità delle posizioni autorizzate. Tuttavia, si segnala che le attuali entrate non consentono il pieno raggiungimento della soglia numerica di personale prevista dall'art. 13-*bis* per il conseguimento delle funzioni attribuite alla Commissione. Le retribuzioni in denaro (voce 1.1.1.1.000) passano da € 633.000,00 a € 1.019.000,00, con parallelo incremento dei contributi sociali (voce 1.1.2.1.000) da € 153.000,00 a € 340.000,00 e dell'IRAP (voce 1.2.1.1.000) da € 67.900,00 a € 100.900,00. Quest'ultima somma include anche l'IRAP sui compensi degli Organi Istituzionali soggetti a tale imposta.

Acquisto di beni e servizi: la voce si riduce da € 2.402.200,00 nel 2026 a € 1.895.200,00 nel 2027–2028. La riduzione è riconducibile ai servizi informatici e TLC (voce 1.3.2.19.000), che scendono da € 341.000 a € 90.000 dopo la fase di impianto, e alle prestazioni professionali specialistiche (voce 1.3.2.11.000), da € 162.000 a € 52.000. Diminuisce l'utilizzo di beni di terzi (voce 1.3.2.7.000) da € 139.000 a € 91.000 dopo la fase iniziale di insediamento nella nuova sede.

Spese in conto capitale: si riducono da € 100.000 nel 2026 a € 20.000 nel 2027–2028, riflettendo il completamento dell'allestimento della sede (mobili e arredi da € 38.000 a € 5.000; hardware da € 62.000 a € 15.000).

Partite di giro (Titolo 7/9): crescono da € 1.023.000,00 nel 2026 a € 1.265.000,00 nel 2027–2028, coerentemente con l'incremento dell'organico e dei compensi agli organi, che generano maggiori ritenute erariali e previdenziali.



Fondo di riserva ordinario: la voce di bilancio risulta pari a € 1.534.950,60 nel 2026, € 1.539.800,60 nel 2027 e € 1.544.650,60 nel 2028. Il seppur lieve incremento negli anni è frutto dei risultati positivi previsti per gli esercizi del triennio come può evincersi dalla tabella del successivo paragrafo 8.4.

Il Fondo di riserva, come indicato ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 del Regolamento di contabilità della Commissione, opera per far fronte, tra l'altro, anche ad eventuali minori entrate rispetto a quelle iscritte in bilancio e può quindi essere utilizzato a copertura di eventuali minori incassi dei contributi rispetto alla somma stanziata nella pertinente voce di entrata e determinata in misura corrispondente all'ammontare complessivo previsto a legislazione vigente.

Il Fondo è altresì destinato all'acquisizione della sede istituzionale e alla copertura di eventuali conguagli fiscali ai fini della determinazione dei compensi dei Componenti della Commissione.

8.4 Equilibrio di bilancio nel triennio

	2026	2027	2028
Entrate (netto PG)	3.450.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Uscite correnti (netto fondo di riserva)	3.343.150,00	3.475.150,00	3.475.150,00
Spese in conto capitale	100.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo ante avanzo e fondo riserva	6.850,00	4.850,00	4.850,00
Avanzo di amministrazione utilizzato	1.528.100,60	1.534.950,60	1.539.800,60
Fondo di riserva ordinario	1.534.950,60	1.539.800,60	1.544.650,60

9. Considerazioni finali

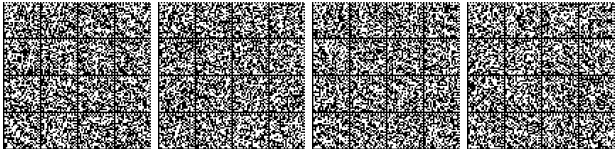
Il bilancio di previsione annuale 2026 e il bilancio di previsione pluriennale 2026–2028 riflettono la transizione dalla fase di avvio alla piena operatività della Commissione, con le seguenti caratteristiche essenziali:

- il passaggio al regime ordinario di autofinanziamento a carico delle imprese del settore sportivo professionistico;
- il significativo incremento delle spese per il personale e per il funzionamento, coerente con l'attivazione della sede operativa e le assunzioni e stabilizzazioni di personale programmate per ampliare l'organico pur rimanendo distanti dalla soglia numerica di personale prevista dall'art. 13-*bis* per il conseguimento delle funzioni attribuite alla Commissione, che le entrate attuali non consentono di raggiungere;
- la costituzione a partire dal 2026 del fondo di riserva ordinario alimentato, quale prima destinazione, dall'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2025;
- la previsione di spese in conto capitale per l'allestimento della sede e delle dotazioni informatiche;
- l'introduzione delle partite di giro relative ai versamenti dell'IVA trattenuta in regime di *split payment* nonché degli oneri previdenziali e fiscali conteggiati sulle spettanze del personale e degli organi;

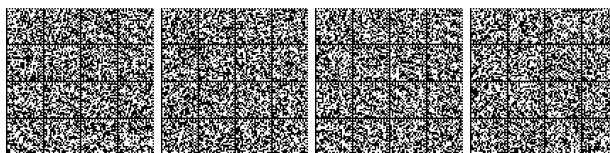


ALLEGATO I

Quadro generale riassuntivo per l'esercizio 2026						
Entrate			Spese			
Titolo di I livello	Tipologie e categorie	Previsione 2026	Previsione di cassa 2026	Titolo di I livello	Macroaggregati	Previsione 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.755.373,70			
01 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1 - Tributi	0,00	0,00		1.1 - Redditi da lavoro dipendente	833.000,00
	2.1 - Trasferimenti correnti	3.450.000,00	3.450.000,00		1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	82.950,00
	3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		1.3 - Acquisto di beni e servizi	2.402.200,00
03 - Entrate extratributarie	3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	01 - Spese correnti		2.641.547,85
	3.3 - Interessi attivi	0,00	0,00	1.4 - Trasferimenti correnti		0,00
	3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	19.980,80	1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00
		3.450.000,00	3.469.980,80	1.10 - Altre spese correnti (*)		25.000,00
	Totale entrate correnti			Totale spese correnti		3.530.403,90
04 - Entrate in conto capitale		-	-	2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		100.000,00
Totale entrate in conto capitale						100.000,00
Totale entrate al netto delle PG		3.450.000,00	3.469.980,80	Totale entrate al netto delle PG		
09 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.1 - Entrate per partite di giro	1.023.000,00	0,00	7.1 - Uscite per partite di giro		3.443.150,00
	9.2 - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	7.2 - Uscite per conto terzi		1.023.000,00
Totale entrate per conto terzi e partite di giro		1.023.000,00	0,00	Totale entrate per conto terzi e partite di giro		
TOTALE ENTRATE		4.473.000,00	3.469.980,80	TOTALE SPESE		
Disavanzo di competenza				Avanzo di competenza		
Totale a pareggio		4.473.000,00	5.225.354,50	Totale a pareggio		



Preventivo economico 2026			
A) PROVENTI CORRENTI			
01) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			0,00
02) Trasferimenti correnti			3.450.000,00
03) Rimborsi da altri soggetti pubblici			0,00
04) Proventi diversi			0
	Totale PROVENTI CORRENTI (A)		3.450.000,00
B) COSTI CORRENTI			
05) Personale			
a) Retribuzioni in denaro	633.000,00		
b) Contributi sociali a carico dell'ente	153.000,00		786.000,00
06) Costi Organi istituzionali			1.197.400,00
07) Costi organi amministrazione e di controllo			32.800,00
08) Prestazioni di terzi			327.000,00
09) Acquisto di beni di consumo			7.000,00
10) Acquisto di servizi			858.000,00
11) Imposte e tasse			15.050,00
12) Altri costi correnti di gestione			5.000,00
	Totale COSTI CORRENTI (B)		3.228.250,00
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI (A - B)		221.750,00
C) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI			
13) Ammortamento beni mobili ed oneri capitalizzati			16.960,00
14) Accantonamento ai Fondi di quiescenza e al Fondo pensionistico integrativo			47.000,00
	Totale RETTIFICHE DI VALORE		63.960,00
	MARGINE DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)		157.790,00
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Interessi attivi e altri proventi finanziari			0,00
16) Interessi passivi e altri oneri finanziari			0,00
	Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) Proventi			
17) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo			
18) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo			
	Totale proventi straordinari		0
e. 2) Oneri			
19) Insussistenza dell'attivo			
20) Minusvalenze patrimoniali			
21) Accantonamenti per svalutazione di crediti			
22) Oneri straordinari			
	Totale oneri straordinari		0
	Totale (E) (e.1 - e.2)		0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		157.790,00
	F) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (IRAP)		67.900,00
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		89.890,00



**Ufficio della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario
delle società sportive professionistiche**

RELAZIONE PROGRAMMATICA

Lo scopo della presente relazione è fornire al Presidente e ai Componenti del Collegio un quadro organico, sistematico e puntuale delle attività poste in essere dall'Ufficio dalla data di insediamento ad oggi, nonché di illustrare il programma e gli obiettivi operativi che si intendono perseguire nel corso dell'anno 2026 nel rispetto delle linee strategiche e delle priorità indicate nel "Documento programmatico 2026", approvato dal Collegio in data 12 marzo 2026.

Il documento assolve pertanto a una duplice funzione: da un lato, quella informativa e ricognitiva delle iniziative sinora intraprese; dall'altro, quella programmatica, volta a delineare l'assetto organizzativo e funzionale ritenuto necessario per il pieno conseguimento delle finalità istituzionali che il Legislatore ha attribuito alla Commissione, nel rispetto della ripartizione funzionale prevista per tutte le amministrazioni pubbliche che prevede, da un lato, l'organo di indirizzo politico amministrativo, il Collegio, e dall'altro l'amministrazione esecutiva, l'Ufficio.

1. Quadro normativo di riferimento

L'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ha istituito la *Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche*, configurandola quale organo preposto all'esercizio di compiti di vigilanza, controllo e valutazione in materia di sostenibilità economico-finanziaria delle società operanti nei settori sportivi professionistici.

La relazione illustrativa al predetto decreto-legge ha evidenziato come il legislatore abbia ritenuto necessario intervenire, in via d'urgenza, per rafforzare l'architettura dei controlli sulle società sportive professionistiche, integrando l'attività delle Federazioni e promuovendo l'instaurazione di un sistema effettivo, rigoroso e anticipatorio volto alla tutela dell'equilibrio economico-finanziario del comparto.

Rientrano nel quadro normativo di riferimento, in particolare, l'articolo 13, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 36/2021, che impone alle società sportive professionistiche l'assoggettamento a controlli tempestivi e completi allo scopo di garantire l'iscrizione ai campionati, il loro regolare svolgimento e l'equa competizione.

Come illustrato nella nota predisposta dall'Ufficio e trasmessa al Collegio in data 27 gennaio 2026, contenente approfondimenti in merito alla natura giuridica e alle competenze della Commissione, si può ritenere che le attività ad essa conferite abbiano rilevanza pubblicistica.

Esse si articolano su tre livelli:

(i) attività di controllo sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionisti al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni;



(ii) attività di vigilanza sulle medesime materie e nel perseguimento dei medesimi obiettivi, ma che comportano una supervisione generale, che assicuri il corretto funzionamento della gestione economico-finanziaria, anche con interventi preventivi per assicurare la legittimità dei comportamenti (su questo ambito si riconosce alla Commissione un'incidenza più estesa rispetto alle competenze che venivano riconosciute a Co.Vi.So.C. e Com.Te.C.);

(iii) attività di certificazione della regolarità economica e finanziaria delle società sportive.



2. Attività svolte nel periodo 1° ottobre 2025 – marzo 2026

Dalla data di insediamento, l'Ufficio ha realizzato un insieme articolato di attività, che si espongono di seguito secondo una classificazione tematica.

A) Attività organizzative, regolamentari e convenzionali

Sono stati predisposti e/o sottoposti all'iter di approvazione i seguenti atti regolamentari:

- Regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato l'11 dicembre 2025, pubblicato il 12 dicembre 2025 e modificato il 26 febbraio 2026;
- Regolamento di contabilità, approvato il 21 gennaio 2026 e pubblicato il 22 gennaio 2026;
- Regolamento di vigilanza, approvato il 21 gennaio 2026 e pubblicato il 22 gennaio 2026;
- Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai componenti, approvato il 21 gennaio 2026 e pubblicato il 22 gennaio 2026;
- Regolamento per l'accesso agli atti, approvato il 26 febbraio 2026 e pubblicato il 3 marzo 2026;
- Regolamento del corpo ispettori, approvato il 26 febbraio 2026, con allegato codice etico, non ancora approvato.

Sono state sottoscritte le seguenti convenzioni:

- Federazione italiana giuoco calcio: convenzione del 6 ottobre 2025, con scadenza al 30 settembre 2026, prorogabile di ulteriori sei mesi, avente ad oggetto l'avvalimento di personale e l'utilizzo della piattaforma della Federazione;
- Federazione italiana pallacanestro: (convenzione del 1°/7 ottobre 2025, con scadenza e facoltà di proroga analoghe alla convenzione con la Federazione italiana giuoco calcio, avente a oggetto l'utilizzo della piattaforma della Federazione.

È stato definito un memorandum con la Guardia di Finanza (che dovrà essere presto sottoscritto) e sono in fase di negoziazione due convenzioni rispettivamente con l'Agenzia delle entrate e l'Inps.

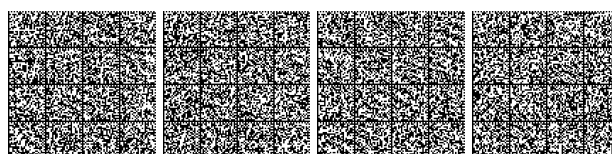
Nei mesi di febbraio e marzo 2026 sono stati costituiti due tavoli tecnici rispettivamente con:

- la Federazione italiana giuoco calcio per valutare congiuntamente possibili migliorie da apportare ai regolamenti applicabili.
- la Federazione italiana pallacanestro e la Lega basket serie A, dedicato all'analisi e all'implementazione del manuale per il rilascio delle licenze nazionali della pallacanestro.

B) Risorse strumentali

L'Ufficio ha provveduto a:

- concludere con l'Agenzia delle entrate l'accordo per l'utilizzo di spazi, servizi e forniture presso l'immobile demaniale di largo Leopardi 5, attualmente in uso, venuta a scadenza il 24 febbraio 2026;



- concludere con Sogei il contratto sottosoglia per l'implementazione delle infrastrutture e dei servizi informativi, venuto a scadenza il 31 dicembre 2025.

C) Risorse finanziarie

Nel periodo di riferimento:

- sono stati acquisiti i fondi assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2024 (€1,7 milioni) e per l'esercizio 2025 (€311 mila);
- sono stati corrisposti i compensi spettanti ai componenti del Collegio, ai suoi organi e al personale dell'Ufficio sulla base dei decreti di nomina, delle relazioni tecniche e delle tabelle della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- è stato redatto il bilancio preventivo semplificato 2025 con finalità di autorizzazione alla spesa e con acquisizione del parere del Collegio dei revisori e successiva approvazione da parte del Collegio in data 23 dicembre 2025.

D) Attività di vigilanza e controllo

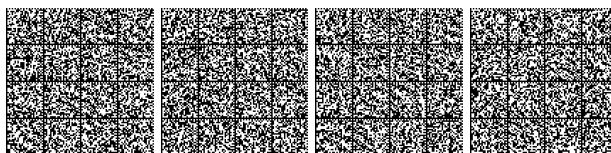
Nel corso del periodo considerato, l'Ufficio ha portato avanti un'intensa attività di monitoraggio sulle 127 società professionistiche di calcio e pallacanestro, seguendo con regolarità le scadenze previste dalle norme federali. Si è trattato di un percorso di vigilanza capillare, che ha richiesto un'attenta analisi della documentazione e la verifica puntuale degli adempimenti economici e contributivi dovuti dalle società sportive.

Ogni mese, l'Unità di controllo e vigilanza ha verificato l'avvenuto pagamento degli emolumenti relativi a circa 7.800 tesserati, un impegno considerevole che ha richiesto coordinamento, tempestività e una costante interlocuzione con le società. Parallelamente, l'attività si è estesa anche al controllo delle posizioni fiscali e previdenziali, attraverso la verifica dei modelli F24 trasmessi, così da garantire il rispetto degli obblighi tributari e contributivi connessi alla partecipazione ai campionati professionistici.

Accanto agli aspetti retributivi e fiscali, l'Unità di Controllo ha svolto un ruolo fondamentale nel monitoraggio degli indicatori economico-finanziari previsti dalla normativa sportiva, parametri essenziali per l'ammissione e la partecipazione alle campagne trasferimenti. Si è trattato di un lavoro analitico e di accompagnamento, finalizzato a valutare in modo prospettico la sostenibilità gestionale delle società e a prevenire eventuali criticità.

Al termine delle attività mensili, sono state predisposte dettagliate relazioni istruttorie che, d'intesa con il Segretario generale e il Vice segretario generale, sono poi state trasmesse al Collegio. Queste relazioni hanno costituito la base per la formulazione dei pareri della Commissione, inviati alle Federazioni competenti per l'adozione dei provvedimenti di competenza, incluse sanzioni disciplinari quando previste dai regolamenti.

Tra le attività più rilevanti del periodo merita particolare menzione la gestione di due complesse situazioni che hanno richiesto approfondimenti specifici e un confronto costante con l'Agenzia delle entrate territorialmente competente, data la delicatezza dei profili amministrativi e fiscali coinvolti.



E) Struttura organizzativa e attività amministrative

Sono stati istituiti i seguenti gruppi di lavoro, sotto il coordinamento del Segretario generale o del Vice segretario generale:

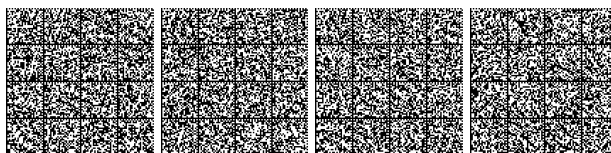
- gruppo piattaforma IT (con i Componenti Caglio e Di Donato)
- gruppo modulistica (con i Componenti Marini e Zavaglia);
- gruppo per la progettazione della piattaforma informatica (con il supporto di Corbi, portavoce).

Sono state inoltre completate le seguenti attività amministrative:

- registrazione della Commissione al MePA;
- iscrizione all'ANAC quale stazione appaltante;
- iscrizione all'INAIL per la copertura assicurativa del personale;
- iscrizione al portale inPA per la gestione trasparente delle procedure di assunzione del personale.

Quanto alle figure con incarichi di responsabilità:

- RASA – Responsabile stazione appaltante sul portale ANAC: Maria Luisa Costanzo, funzionario dell'Ufficio);
- RUP – Responsabile unico del progetto sul portale ANAC: Alessandro Annessa, Vice segretario generale;
- Responsabile transizione digitale: Mario Morelli, Segretario generale;
- DPO (*Data protection officer*): Stefano Aterno, avvocato.



3. Programmazione delle attività – marzo 2026 / 31 dicembre 2026

L'azione programmatica per il restante periodo dell'anno 2026, si concentrerà prioritariamente, in conformità al Documento programmatico 2026, approvato dal Collegio in data 12 marzo 2026, sulle seguenti aree, nello stesso ordine indicato nel documento testé citato:

- sede istituzionale;
- risorse finanziarie;
- infrastruttura ICT;
- funzione ispettiva;
- dotazione organica.

3.1 Sede istituzionale

L'attuale sede della Commissione in largo Leopardi sarà in tempi brevi oggetto di interventi di consolidamento e di ristrutturazione e l'Agenzia delle entrate ha in programma il suo rilascio.

Ciò rende urgente l'individuazione di una sede alternativa, per la quale si sono attivati e stanno operando il Presidente, il Segretario generale e il Vice segretario generale.

Sono nel contempo in corso trattative con l'Agenzia del demanio e l'Agenzia delle entrate per continuare a fruire degli attuali spazi fino all'individuazione della nuova sede, in ogni caso non oltre la data di inizio dei lavori, e sempre che lo stato dell'immobile non evidenzii rischi ai sensi della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, nel qual caso il datore di lavoro dovrà individuare immediate soluzioni alternative.

3.2 Risorse finanziarie

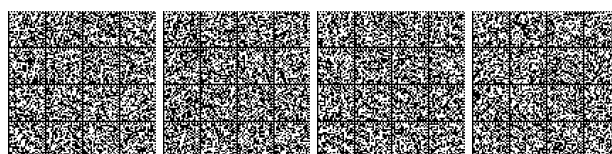
È in corso di approvazione il bilancio di previsione 2026 e triennale 2026–2028.

Le previsioni per l'esercizio 2026 indicano:

- un avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio 2025 di circa €1,5 milioni;
- entrate per circa €3,5 milioni derivanti, a legislazione vigente, dal contributo di cui all'art. 13-bis, comma 11, d.lgs. 36/2021, previa deliberazione di autofinanziamento e autorizzazione con dpcm ai sensi del comma 12 del medesimo decreto.

Attualmente la Commissione sta operando in regime transitorio come previsto dal proprio Regolamento di contabilità e bilancio.

L'Ufficio ha predisposto il documento contenente il metodo di calcolo dei contributi da applicare a ciascuna società professionistica vigilata, al fine di dare attuazione alla linea di finanziamento prevista



dall'art. 13-*bis*, comma 11, lett. b), del d.lgs. 36/2021. Il calcolo è effettuato secondo il seguente metodo:

1. Calcolo dell'incidenza per Lega: $\text{Incidenza} = \text{Totale Valore della Produzione (VP) della Lega} / \text{Totale VP complessivo}$.
2. Allocazione del budget di € 1.600.000 alle Leghe in base all'incidenza così determinata.
3. Riparto intra-lega in parti omogenee: la quota omogenea per ciascuna società è determinata come:
 $\text{Quota omogenea} = \text{Budget assegnato alla Lega} / \text{Numero delle società appartenenti alla Lega}$.
4. Applicazione del tetto per società: $\text{Contributo effettivo} = \min(\text{quota omogenea}, 0,15\% \times \text{VP della singola società})$.

L'ufficio ha anche avviato un'indagine di mercato con istituti bancari per richiedere e incassare, tramite la piattaforma pagoPA (dal 28 febbraio 2021, tutte le pubbliche amministrazioni italiane sono obbligate per legge a utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA per incassare entrate), i contributi di vigilanza e quelli che le fossero ad altro titolo versati, ad esempio in sede di richiesta di riesame di pareri negativi.

Al netto del Fondo della costituzione di riserva ordinaria di €1,5 milioni, destinato principalmente all'acquisizione della sede istituzionale e ad eventuali congruagli fiscali ai fini della determinazione dei compensi dei Componenti, le risorse complessive, per circa €3,4 milioni, saranno destinate alle seguenti voci di spesa:

- organi della Commissione: € 1,2 milioni
- personale: € 0,8 milione
- servizi ICT: € 0,3 milioni
- funzionamento generale e immobilizzazioni materiali: € 1,1 milioni

3.3 Piattaforma, infrastruttura ICT e sito

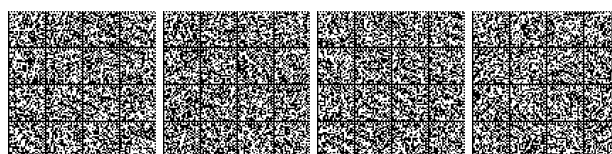
L'attuale fornitore, Sogei, ha dichiarato che non intende partecipare a gare. Scaduto il contratto al 31 dicembre 2025, continuerà ad operare in regime di esercizio provvisorio per evitare interruzioni nell'attività della Commissione fino alla individuazione di nuovo fornitore.

Sono in corso trattative per la realizzazione e implementazione della piattaforma tecnologica in luogo di quella Figc e per la fornitura dei servizi informatici.

Quanto a:

- dominio www.vigilanzasport.it : al termine dell'esercizio provvisorio, Sogei dovrà trasferire alla Commissione la titolarità del dominio;

- sito istituzionale: l'Ufficio provvederà attraverso indagine di mercato all'affidamento diretto/gara per la registrazione e strutturazione del dominio istituzionale, che verrà utilizzato per i servizi cloud microsoft 365 e identificato quale punto unico di accesso alle informazioni ufficiali della Commissione;



- identità visiva: l'Ufficio intende provvedere attraverso indagine di mercato all'affidamento diretto/gara per una proposta di identità visiva della Commissione orientata a garantire riconoscibilità, autorevolezza e coerenza con la funzione pubblica che svolge.

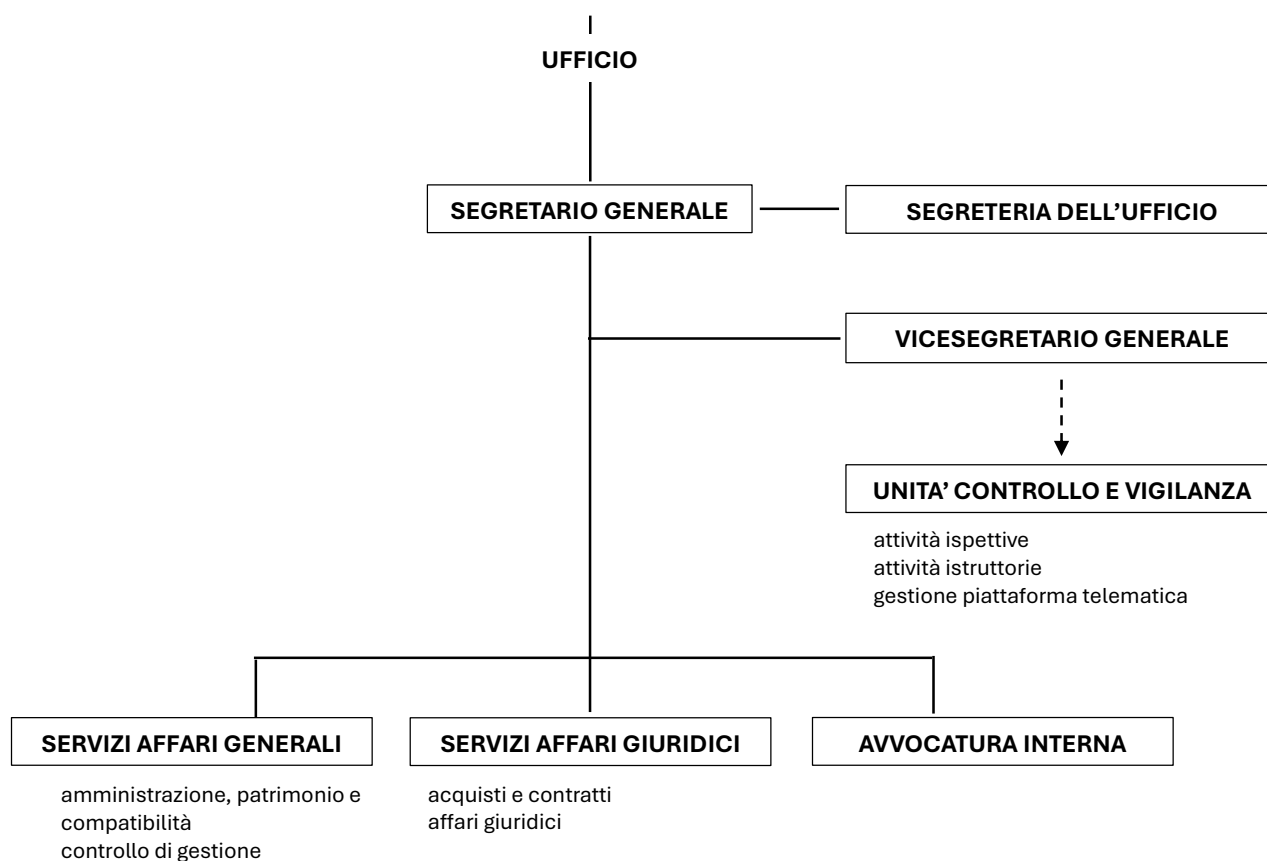
3.4. Funzione ispettiva

A seguito dell'avvenuta approvazione del Regolamento del corpo ispettori, l'Ufficio intende procedere alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse.

Nell'ambito delle attività di vigilanza, sarà programmato un numero di ispezioni presso le Società vigilate congruo rispetto alle esigenze di bilancio e coerente con le indicazioni formulate dalla Commissione. Le verifiche saranno quindi pianificate in modo da assicurare efficacia, proporzionalità e piena compatibilità con le risorse disponibili.

3.5 Struttura organizzativa e livelli delle responsabilità

La struttura organizzativa dell'Ufficio, come da Regolamento di organizzazione e funzionamento, è allo stato la seguente:



La dotazione alla data della presente comprende:

- Segretario Generale, nominato dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del Presidente della Commissione;
- Vicesegretario Generale, anch'egli nominato dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del Presidente della Commissione;
- due funzionarie e un funzionario, in distacco da altre Amministrazioni;
- quattro unità in avvalimento dalla Federazione italiana giuoco calcio,

oltre a due funzionarie in distacco impiegate nella segreteria della Commissione e nel gabinetto del Presidente, e al portavoce del Presidente.

La piena attuazione del piano assunzionale risulta indispensabile e improcrastinabile per consentire all'Ufficio di uscire dall'attuale situazione emergenziale e organizzare e svolgere in modo efficiente ed efficace la propria funzione garantendo un'ordinata e trasparente allocazione delle competenze.

La dotazione organica prevista dal comma 8 del più volte citato art. 13-bis è qui di seguito riportata, inclusa la fase di prima applicazione.

«Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti.».

«In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti.»

Il personale può accedere alla Commissione attraverso concorso pubblico (incluso scorrimento di graduatorie esistenti), stabilizzazioni o forme di distacco temporaneo.

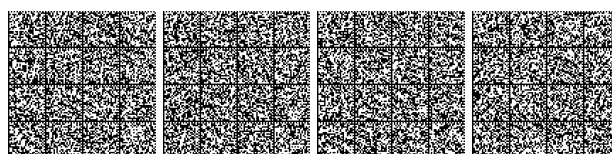
Le proiezioni di spesa e le risorse assegnate sono sufficienti a garantire la sostenibilità del numero di assunzioni e stabilizzazioni programmate nel piano occupazionale 2026-2028, tenendosi conto che le attuali entrate non consentono il pieno raggiungimento della soglia numerica di personale prevista dall'art. 13-bis per il conseguimento delle funzioni attribuite alla Commissione. Si confida di completare l'organico mediante compensazione del costo dell'ulteriore necessario personale con eventuali minori costi affrontati nel primo triennio.

È in corso di elaborazione il Regolamento del personale, che dovrà regolare l'attività lavorativa del personale comunque in forza alla Commissione.

Quanto ai livelli di responsabilità, nel rispetto del principio della distinzione tra indirizzo politico e amministrazione esecutiva, che deve presiedere all'organizzazione di ogni apparato pubblico:

Il Segretario generale, tra l'altro:

- esercita i poteri di spesa e contrattuali nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, e assicura l'osservanza del regolamento di contabilità e assegna le risorse ai servizi e alle unità organizzative in conformità al documento programmatico della Commissione,
- coordina l'attività degli uffici verificando la completezza degli atti e dei documenti,



- assegna le risorse ai servizi;
- è responsabile ad interim dei *Servizi Affari Giuridici*,
- è responsabile del servizio di avvocatura interna.

Il Vice segretario generale, tra l'altro:

- è Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
- esercita le funzioni che gli sono delegate dal Segretario generale,
- è responsabile ad interim, su delega del Segretario generale, dei *Servizi Affari Generali* e dell'*Unità Controllo e Vigilanza*,
- coadiuva e sostituisce il Segretario generale in caso di assenza o impedimento.

Tutti servizi risultano al momento affidati a sole tre unità, supportate da Segretario generale e Vice segretario generale.

Anche l'Unità di controllo e vigilanza necessita di essere rinforzata per consentire il salto di qualità auspicato dal Collegio in tema, ad esempio, di vigilanza sugli assetti societari.

Sono state individuate alcune figure consulenziali (ambito contabilità e bilancio, diritto amministrativo e diritto penale) che possono supportare ancorché naturalmente non sostituire l'organico che deve essere proprio della Commissione.

3.6 Nel contempo, l'Ufficio intende:

- dare impulso ai già istituiti tavoli di confronto con Federazioni e Leghe per l'efficientamento delle procedure di controllo e vigilanza e il perseguimento di assetti regolatori più avanzati;
- portare a compimento i protocolli con Inps, Agenzia delle Entrate e altre Amministrazioni competenti;
- attivare percorsi di tirocinio, una volta completata la dotazione organica;
- organizzare sessioni di studio per approfondire alcuni aspetti legati all'attività di controllo in riferimento alle attuali normative federali, al diritto sportivo processuale e al diritto penale.

3.7. Attività di controllo e vigilanza

Un paragrafo a parte va dedicato all'attività di controllo e vigilanza, che costituisce l'attività principale della Commissione.

L'attività di controllo e vigilanza sulle società professionistiche è svolta dall'Ufficio con l'obiettivo di garantire la regolarità amministrativa e gestionale delle società, la loro sostenibilità economico-finanziaria e il pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Tale



funzione rappresenta un presidio essenziale per assicurare l'integrità del sistema sportivo professionistico, tutelandone la trasparenza, l'affidabilità e la corretta partecipazione ai campionati.

Le verifiche prendono avvio attraverso una fase istruttoria basata sull'analisi documentale, durante la quale vengono esaminati i bilanci, i documenti contabili, la situazione fiscale e contributiva, nonché i principali atti societari e contrattuali prodotti dai club. Questa attività si avvale anche delle informazioni acquisite mediante le convenzioni, attualmente in corso di perfezionamento, con l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e la Guardia di finanza, le quali consentiranno all'Ufficio di disporre di dati aggiornati e attendibili riguardanti gli adempimenti tributari, previdenziali e i profili di regolarità amministrativa dei soggetti vigilati. L'integrazione di tali fonti istituzionali permette di rafforzare il quadro delle verifiche e di prevenire eventuali irregolarità o criticità gestionali.

A questa fase istruttoria segue, ove necessario, lo svolgimento di ispezioni presso i club. Le ispezioni sono condotte dagli ispettori iscritti nell'Albo dedicato e sono finalizzate a verificare la corrispondenza tra la documentazione trasmessa e la situazione effettiva della società, ad approfondire processi interni, procedure amministrative e posizioni fiscali e contributive, nonché a raccogliere ulteriori elementi utili alla valutazione complessiva della società sportiva professionistica.

L'intero processo di controllo confluisce nella formulazione del parere finale ai fini dell'ammissione al campionato. Tale parere tiene conto degli esiti delle verifiche documentali, delle risultanze delle ispezioni, delle informazioni acquisite tramite le convenzioni istituzionali e del grado complessivo di conformità della società agli obblighi normativi, finanziari e regolamentari. La valutazione conclusiva rappresenta l'atto che certifica l'idoneità o meno della società a partecipare alla competizione sportiva, assumendo un ruolo determinante nella tutela della regolarità e della credibilità dell'intero sistema.

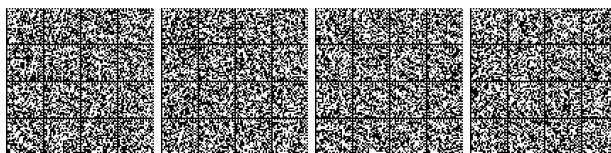
L'Ufficio garantisce che tutte le attività ispettive siano condotte nel rispetto dei principi di indipendenza, trasparenza, imparzialità e riservatezza, assicurando che l'esercizio della vigilanza sia orientato all'interesse pubblico e al corretto funzionamento del sistema sportivo professionistico.

Le attività di controllo effettuate dall'Unità di controllo e vigilanza sono finalizzate al monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario delle società nonché al rispetto della corretta gestione. Il gruppo di lavoro piattaforma IT sta valutando e approfondendo l'ipotesi di implementare gli strumenti attualmente disponibili e di adottare soluzioni innovative per meglio adempiere ai compiti che il Legislatore ha assegnato alla Commissione.

3.8 Il dettaglio dell'attività di controllo e vigilanza.

Entrando nello specifico dell'attività svolta nell'intero periodo, quindi dalla data di insediamento:

A) per quanto riguarda il calcio, l'attività svolta ha interessato i principali documenti contabili (bilancio d'esercizio, relazione semestrale, situazione patrimoniale intermedia), l'Indicatore del costo del lavoro allargato (per le società di Serie A), gli Indicatori di controllo (per le società di Serie B e di Serie C) e le



verifiche sul rispetto del pagamento, secondo le scadenze federali stabilite, degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai tesserati e fondo di fine carriera, del pagamento degli altri debiti tributari nonché del pagamento dei debiti verso società estere per acquisizioni internazionali di calciatori.

All'esito dei suddetti controlli, svolti nel periodo ottobre 2025 - febbraio 2026, la Commissione ha trasmesso alla Figc i propri pareri, che hanno riguardato in particolare:

- n. 2 società per il mancato assolvimento della scadenza del 16 ottobre 2025, riguardante il pagamento di emolumenti netti, ritenute fiscali e contributi previdenziali per il bimestre luglio-agosto 2025;
- n. 2 società per il mancato assolvimento della scadenza del 16 dicembre 2025, riguardante il pagamento di emolumenti netti, ritenute fiscali e contributi previdenziali per il bimestre settembre-ottobre 2025;
- n. 2 società per il mancato assolvimento della scadenza del 16 febbraio 2026, riguardante il pagamento di emolumenti netti, ritenute fiscali e contributi previdenziali per il bimestre novembre-dicembre 2025;
- n. 1 società per aver assolto la scadenza del 16 dicembre 2025, riguardante il pagamento di emolumenti netti, ritenute fiscali e contributi previdenziali per il bimestre settembre-ottobre 2025, con modalità difformi rispetto alla normativa federale;
- n. 2 società per il mancato rispetto dell'Indicatore del costo del lavoro allargato al 30 settembre 2025;
- n. 12 società per il mancato rispetto degli Indicatori di controllo (Indicatore di liquidità, Indicatore di indebitamento e Indicatore del costo del lavoro allargato) al 30 settembre 2025.

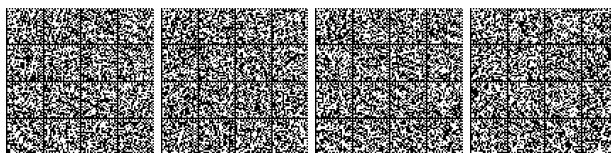
Infine, a seguito delle delibere della FIGC di provvedimenti di non ammissione alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori della sessione invernale 2025/2026, sono stati emessi pareri che hanno riguardato:

- n. 1 società a seguito dell'istanza di revoca a fronte del ripianamento della eccedenza di costo riscontrata al 30 settembre 2025, rispetto al valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del lavoro allargato stabilito dalla normativa federale;
- n. 6 società a seguito dell'istanza di revoca a fronte del ripianamento della carenza finanziaria riscontrata al 30 settembre 2025, rispetto alla misura minima dell'indicatore di liquidità stabilito dalla normativa federale;

B) per quanto riguarda la pallacanestro, l'attività di controllo ha interessato le verifiche sul rispetto del pagamento, secondo le scadenze federali stabilite, degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai tesserati e fondo di fine carriera, e le verifiche degli Indicatori ricavi/indebitamento, Indicatore di liquidità e Indicatore di costo del lavoro allargato.

All'esito dei suddetti controlli, svolti nel periodo ottobre 2025 - febbraio 2026, la Commissione ha trasmesso alla Fip i propri pareri, che hanno riguardato in particolare:

- n. 1 società per il mancato assolvimento della scadenza del 16 ottobre 2025, riguardante il pagamento di emolumenti netti, ritenute fiscali e contributi previdenziali per il bimestre luglio-agosto 2025;



- n. 1 società per il mancato assolvimento della scadenza del 16 dicembre 2025, riguardante il pagamento di emolumenti netti, ritenute fiscali e contributi previdenziali per il bimestre settembre-ottobre 2025;
- n. 1 società per il mancato rispetto degli indicatori secondo la normativa federale.

In conclusione

Rimanendo a disposizione per eventuali osservazioni da parte del Presidente e del Collegio, si porgono i più distinti saluti.

Roma, 7 aprile 2026

Segretario generale

Mario Morelli

Vice segretario generale

Alessandro Annessa

26A04957

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacrilube».

Con la determina n. aRM - 162/2026 - 3732 del 5 ottobre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Abbvie S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LACRILUBE;

confezione: 034445015 - «42,5% + 57,3% unguento oftalmico»
1 tubo da 3,5 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05437

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbamazepina Zentiva».

Con la determina n. aRM - 163/2026 - 8043 del 7 ottobre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CARBAMAZEPINA ZENTIVA;

confezione: 047982018 - descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC;

confezione: 047982020 - descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC;

confezione: 047982032 - descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC;

confezione: 047982044 - descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC;

confezione: 047982057 - descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC;

confezione: 047982069 - descrizione: «400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC;

confezione: 047982071 - descrizione: «400 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC;

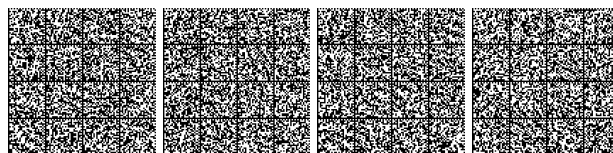
confezione: 047982083 - descrizione: «400 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC;

confezione: 047982095 - descrizione: «400 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC;

confezione: 047982107 - descrizione: «400 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05438



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Zentiva Italia».

Con la determina n. aRM - 164/2026 - 8043 del 7 ottobre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PARACETAMOLO ZENTIVA ITALIA.

Confezione: 033070018.

Descrizione: «500 mg compresse» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05439

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Zentiva Generics».

Con la determina n. aRM - 165/2026 - 8043 del 7 ottobre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PARACETAMOLO ZENTIVA GENERICS.

Confezioni e descrizioni:

039837012 - «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

039837024 - «1000 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05440

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levofloxacina, «Klektica».

Estratto determina AAM/PPA n. 549/2026 del 1° ottobre 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale KLEKTICA anche nella confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle autorizzate:

confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 040521039 (base 10) 16NMBH (base 32).

Principio attivo: levofloxacina.

Codice pratica: N1B/2026/605.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l., codice fiscale 07599831000, con sede legale e domicilio fiscale in Via Tiburtina, 1143, 00156 - Roma (RM), Italia.

Viene altresì aggiornata la descrizione della confezione già autorizzata con A.I.C. n. 040521027 come riportato di seguito:

da: A.I.C. n. 040521027 «Klektica» 500 mg compresse rivestite con film;

a: A.I.C. n. 040521027 «Klektica» 500 mg 5 compresse rivestite con film in blister pvc /al.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per la confezione n. 040521027 il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05441

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilprednisolone sodio succinato, «Lisamethyle».

Estratto determina AAM/PPA n. 559/2026 del 1° ottobre 2026

È autorizzato il *grouping* di due variazioni di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale LISAMETHYLE nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate:

Confezioni e A.I.C.:

«40 mg /2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 50 flaconcini in vetro di polvere + 50 fiale in vetro di solvente da 2 ml - A.I.C. n. 039507052 (base 10) 15PP3D (base 32);

«120 mg /2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 50 flaconcini in vetro di polvere + 50 fiale in vetro di solvente da 2 ml - A.I.C. n. 039507064 (base 10) 15PP3S (base 32).

Principio attivo: metilprednisolone sodio succinato

Codice pratica: N1B/2026/454

Titolare A.I.C.: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico LISAPHARMA S.p.a., codice fiscale n. 14154590963, con sede legale e domicilio fiscale in via Licinio n. 11, 22036 - Erba, CO, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«OSP» medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.



In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05442

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperdal»

Estratto determina AAM/PPA n. 552/2026 del 1° ottobre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): Tipo II_C.I.z.

Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per implementare la raccomandazione del PRAC (EMA/PRAC/537837/2024) relativa agli errori terapeutici associati a sovradosaggi accidentali nei bambini e negli adolescenti trattati con risperidone in soluzione orale da 1 mg/mL.

Modifiche editoriali minori.

Per il medicinale RISPERDAL

Confezioni: 1 mg/ml soluzione orale - A.I.C.: 028752095 - 028752145.

Codice pratica: VC2/2025/214.

Codice procedura europea: DE/H/XXXX/WS/2159.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi 280/6, 20126 Milano (codice fiscale 00962280590).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A05501

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elrevolan»

Estratto determina AAM/PPA n. 553/2026 del 1° ottobre 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione tipo IAin, B.II.e.5.a.1 per il medicinale ELREVOLAN che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050662170 - (base 10), 1JB2SU (base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050662182 - (base 10), 1JB2T6 (base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050662194 - (base 10), 1JB2TL (base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050662206 - (base 10), 1JB2TY (base 32);

principio attivo: eltrombopag olamina;

codice pratica: C1A/2025/3121;

procedura europea: HU/H/0839/001-004/IA/005.

Titolare A.I.C.: G.L. Pharma GMBH con sede legale e domicilio fiscale in Schlossplatz, 1, 8502 Lannach, Austria, codice fiscale FN61985F.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti ematologi e pediatri.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1,



comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A05502

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tazopenil»

Estratto determina AAM/PPA 554/del 1° ottobre 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione Q.II.e.6.a.2 per il medicinale TAZOPENIL che comporta l'immissione in commercio della seguente confezione, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«2 g/0,25 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» - uso intramuscolare, 6 flaconcini in vetro con polvere + 6 fiale solvente in vetro da 4ml con lidocaina - A.I.C. n.038181044 (base 10) 14F65N (base 32).

Principio attivo: piperacillina.

Codice pratica: N1B/2026/532.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., codice fiscale 00826170334, con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia, 70, 25124 Brescia, Italia.

La descrizione della seguente confezione, già autorizzata, viene modificata per adeguamento agli *standard terms* della Farmacopea europea:

da:

038181018 - «Tazopenil» - «2 g/0,25 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» - 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente;

a:

038181018 - «Tazopenil» - «2 g/0,25 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» uso intramuscolare, 1 flaconcino in vetro con polvere + 1 fiala solvente in vetro da 4ml con lidocaina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A05503

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan»

Estratto determina IP n. 591 del 7 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN 10 MG COATED TABLETS - 20 Tabs dalla Grecia con numero di autorizzazione 40031/10-09-2009, intestato alla società Opella Healthcare Greece E.P.E. 348 Syggrou Avenue 176 74 Kallithea - Athene Grecia e prodotto da Istituto De Angeli Srl, Loc. Prulli, 103/C, 50066 Reggello (FI) Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 043962036 (in base 10) 19XMPN(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

eccipienti: nucleo: calcio idrogenofosfato, amido di mais (essiccato), amido di mais solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico/palmitico; rivestimento: povidone, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (C/77891 E171), macrogol 6000, cera carnauba, cera gialla.

Modificare le condizioni di conservazione al paragrafo 5 del foglio illustrativo «Come conservare Buscopan» e sul confezionamento esterno come di seguito riportato: 5

5. Come conservare Buscopan

Comprese rivestite: non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 043962036.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 043962036.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre



2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05504

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido ursodesossicolico, «Proursan».

Estratto determina AAM/PPA n. 493/2026 dell'11 settembre 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/350: è autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società PRO.MED.CS PRAHA A.S., con sede legale e domicilio fiscale in Telcška 377/1, Michle, 140 00, Praga, Repubblica Ceca:

medicinale: PROURSAN;

confezioni A.I.C. n.:

048943070 - «500 mg compresse rivestite con film» - 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

048943132 - «500 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

048943082 - «500 mg compresse rivestite con film» - 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

048943094 - «500 mg compresse rivestite con film» - 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

048943106 - «500 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

048943118 - «500 mg compresse rivestite con film» - 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

048943120 - «500 mg compresse rivestite con film» - 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

alla società S.F. Group S.r.l., codice fiscale 07599831000, con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156, Roma, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05571

**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELLE ALPI ORIENTALI**

**Aggiornamento del piano di gestione del rischio di alluvioni
nel Comune di Santo Stefano di Cadore**

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera B e comma 3, lettera B2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 115 del 14 agosto 2026 sono state aggiornate le mappe delle altezze idriche, della pericolosità idraulica e del rischio idraulico nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).

L'affissione all'albo pretorio comunale è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it - sezione Amministrazione trasparente.

26A05533

**AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

Intestazioni fiduciarie e trust: riconducibilità alle dichiarazioni patrimoniali all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33/2013.

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 6 ottobre 2026, ha approvato la seguente delibera:

delibera n. 387 del 6 ottobre 2026: «Intestazioni fiduciarie e trust: riconducibilità alle dichiarazioni patrimoniali all'art. 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33/2013».

La delibera è disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link:

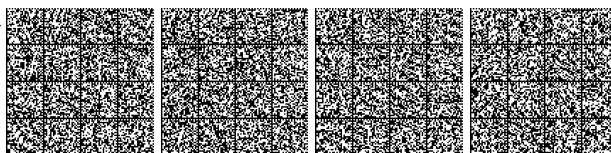
<https://www.anticorruzione.it/-/del.n.387-06.10.2026-1>

26A05505

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VENEZIA ROVIGO**

**Comunicato concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente n. 2026000099 del 13 ottobre 2026. L'impresa ha riconsegnato cinque punzoni per cessazione dell'attività e richiesta di cancellazione. I punzoni sono stati deformati in ufficio.



Marchio	Denominazione	Sede
VE 59	Romano Mario	Venezia frazione Mestre - via Querini 106

Punzoni >> Elenco punzoni deformati

n. 1 punzone	TIPO DIRITTO Grandezza: 0,8 x 2,7 mm
n. 1 punzone	TIPO DIRITTO Grandezza: 1,2 x 3,8 mm.
n. 2 punzoni	TIPO INCAVO 9 mm Grandezza: 0,6 x 1,8 mm
n. 1 punzone	TIPO INCAVO 9 mm Grandezza: 0,8 x 2,7 mm

26A05511

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Kelowna (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Silvia Milicia, Agente consolare onorario in Kelowna (British Columbia, Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Vancouver;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri aerei o di infortuni a bordo di aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Vancouver;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Vancouver delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed

elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Vancouver delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Vancouver;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Vancouver e restituzione al Consolato generale d'Italia in Vancouver delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Vancouver;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Vancouver della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Vancouver, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Vancouver della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Vancouver, e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

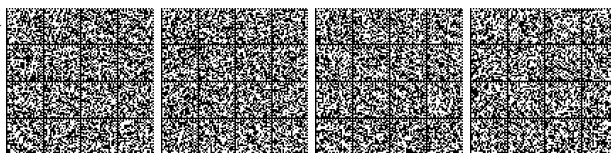
s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Vancouver della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Vancouver;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Vancouver, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Vancouver;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Vancouver dello schedario dei connazionali residenti;



z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A05507

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale n. 887 datato 9 ottobre 2026 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri al Comandante General Jefe Claudio Miguel Brilloni, nato l'11 novembre 1962 a Santa Fe (Argentina), con la seguente motivazione:

«Capo della Gendarmeria Nacional Argentina, Corpo di polizia a ordinamento militare affine all'Arma dei carabinieri per compiti e tradizioni, con straordinaria capacità e acuta lungimiranza, ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di cooperazione che storicamente lega le due Istituzioni, anche nell'ambito di organismi di rilevanza internazionale. In tale comunione di intenti, con intelligente iniziativa e infaticabile impegno, ha rafforzato la collaborazione bilaterale, tradottasi in molteplici attività di scambio e accrescimento istituzionale, che ha permesso lo sviluppo e il progresso di entrambe le Forze di polizia, esaltandone il prestigio». Territorio nazionale ed estero, agosto 2024-settembre 2026.

26A05506

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 7 settembre 2026 - Disposizioni in materia di assicurazione dei rischi catastrofali da applicare al Fondo di sostegno al *venture capital*.

Al fine di adeguare la disciplina del Fondo di sostegno al *venture capital* alle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213 e al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, in materia di obbligo per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia di disporre di copertura assicurativa dei rischi catastrofali, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, 7 settembre 2026 è stato previsto che l'intervento del Fondo, fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione propri della normativa di attuazione recata dal decreto interministeriale 27 giugno 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni indicati nell'art. 1, comma 101, della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2026, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, al numero 1217.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 15 ottobre 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A05572

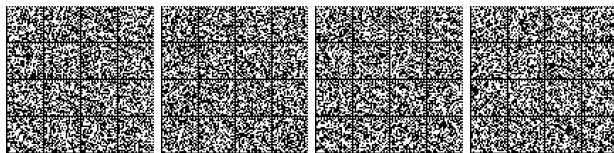
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-245) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

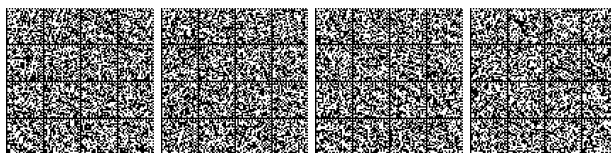
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

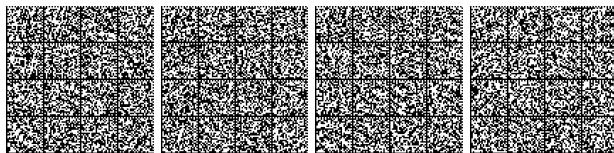
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

